



COMUNE DI ROSOLINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE N. 42 DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA ORDINARIA - SEDUTA ED IN AGGIORNAMENTO CONVOCAZIONE PUBBLICA
 Oggetto: Adozione delle norme attuative per il commercio su aree pubbliche. Art. 8 comma 4° L.R.n. 18/95 modificato all'art. 4 comma a) R. n. 2/96;-

Il giorno ~~19/06/1998~~ del mese di GIUGNO
 in Rosolini, nell'aula consiliare della Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in convocato a termini degli articoli 47 e 48 dell'Ordinamento
 ORDINARIA
 vigente nella Regione, a seguito di un invito scritto datato prot. 13413
 dal Presidente e notificato nei modi di legge a tutti i Consiglieri in carica
 assistito dal Segretario Generale
 MILCERI GIUSEPPINA
 incaricato della redazione del verbale, accertata la legalità dell'adunanza per
 gli intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 52 della L.R. 26/93 e successive modificazioni.
 In carica n. 20 - In carica n. 20.
 l'appello nominale dichiara aperta / continua la seduta che è pubblica; Presenti alle votazioni N. 9
 segue:

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepite con L.R. 48/91 dell'art. 13 della L.R. 44/91

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa della presente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica.
 8-1-1997

IL RESPONSABILE

Parere favorevole per quanto riguarda la regolarità contabile.

12/01/1998
 Dott. Carmelo
 IL RAGIONIERE GENERALE

Parere favorevole sotto il profilo della legittimità.
 13/04/98

IL SEGRETARIO GENERALE

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	Gennuso Giuseppe	=	X
2	Barreca Giorgio	=	X
3	Di Mari Giuseppe	=	X
4	Milceri Bausoto Giuseppa	X	
5	Misseri Salvatore	X	
6	Dell'Ali Turiddu	X	
7	Di Lorenzo Salvatore	X	
8	De Maria Tommaso	X	
9	Muriana Concettina	=	X
10	Cataudella Cesare	X	
11	Calvo Luigi	=	X
12	Giallongo Michele	=	X
13	Rizzi Canto Luisa	X	
14	Spataro Corrado	X	
15	Di Dio Valentino	=	X
16	Zocco Rosalba	=	X
17	Calvo Vincenzo	X	
18	Agosta Marcello	=	X
19	Gennaro Dino	=	X
20	Caruso Giovanni	=	X
TOTALE		9	11

COMUNE DI ROSOLINI

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

ALLEGATO "A"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Assessorato o ufficio proponente IV Comparto 2° Settore

OGGETTO:

OGGETTO: Adozione delle norme e direttive per il commercio su aree pubbliche.
Art.8 comma 4° L.R.n.18/95 modificato all'art.4 comma a) L.R.n.2/96.

PREMESSO che con deliberazione Consiliare n.293 del 12.12.1988 venne approvato il piano di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale urbana (legge 11.6.1971 n.426), integrato con le norme e direttive concernenti il commercio ambulante (legge 19.5.1976 n.398), da sottoporsi a revisione quadriennale alla scadenza (art.12 della legge 426/1971);

VISTO l'art.8 comma 4° L.R.n.18/95 modificato all'art.4 comma a) L.R.n.2/96, con il quale si impone entro un anno dalla entrata in vigore della legge e successivamente ogni quadriennio, l'obbligo di determinare l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi e la loro superficie ed i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori, che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal consiglio comunale sentita la commissione di cui all'art.7, pena la nomina di un commissario che provveda alla inadempienza;

CHE per questo fu dato incarico al prof. Ignazio Arrabito, da Ragusa, con deliberazione di G.M. n.666 del 15.9.1995, esecutiva, di procedere alla revisione del piano comunale di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita a posto fisso, alla redazione delle norme e direttive comunali per il commercio su aree pubbliche e per le attività di somministrazione, in maniera che si possa globalmente procedere alla individuazione dei provvedimenti da adottare in ciascun tipo di commercio ed in sintonia tra di essi;

Rilevato che tale lavoro è stato eseguito;

VISTO il parere della Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche nella seduta del 17.4.1997 n.488;

VISTA la deliberazione n.23 del 29.7.1997 dei Commissari Straordinari ri-

guardante la regolarizzazione dei mercati esistenti;

VISTA la nota prot.12922 dell'Ufficio IV Comparto 2° settore con la quale fu richiesto parere sulle aree pubbliche individuate nell'elaborato delle norme e direttive redatto dal Prof. Ignazio Arrabito, e che degli uffici interpellati solamente l'Ufficio Urbanistica e Protezione Civile ha evaso la richiesta;

VISTO l'art.33 comma 4° del D.M.4.8.1988 n.375, norme di esecuzione della legge 11.6.1971 n.426;

Visti gli artt.20-23 della legge 11.6.1971 n.426;

Visti gli art.8 L.R.n.18/95 modificato all'art.4 comma a)L.R.n.2/96.

VISTO l'O.R.EE.LL.;


SI PROPONE

Per i motivi su esposti che qui si vogliono integralmente riprodotti:

- a) di approvare per il prossimo quadriennio, decorrente dalla adozione le norme e direttive per il commercio su aree pubbliche, così come elaborato dal professionista incaricato prof. Ignazio Arrabito, da Ragusa;
- b) di dare corso agli adempimenti previsti all'art.20 della legge n.426 ed all'art.33 del D.M. n.375/1988.

IL DIR. 2°SETT. 4°COMP.

Rosario Santocono



pr
11
bu
de
L.
le
pl
co
zi
pro
al
de
de
so
bl
pro
co
bl
qua
fu
dir
mer
"
Cor
Cat



LEGATO B.

Comune di Rosolini

Provincia di Siracusa

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione Consiliare n.293 del 12.12.1988 venne approvato il piano di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale urbana (legge 11.6.1971 n.426), integrato con le norme e direttive concernenti il commercio ambulante (legge 19.5.1976 n.398), da sottoporsi a revisione quadriennale alla scadenza (art.12 della legge 426/1971);

VISTO l'art.8 comma 4° L.R.n.18/95 modificato all'art.4 comma a) L.R.n.2/96, con il quale si impone entro un anno dalla entrata in vigore della legge e successivamente ogni quadriennio, l'obbligo di determinare l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi e la loro superficie ed i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori, che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal consiglio comunale sentita la commissione di cui all'art.7, pena la nomina di un commissario che provveda alla inadempienza;

CHE per questo fu dato incarico al prof.Ignazio Arrabito, da Ragusa, con deliberazione di G.M. n.666 del 15.9.1995, esecutiva, di procedere alla revisione del piano comunale di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita a posto fisso, alla redazione delle norme e direttive comunali per il commercio su aree pubbliche e per le attività di somministrazione, in maniera che si possa globalmente procedere alla individuazione dei provvedimenti da adottare in ciascun tipo di commercio ed in sintonia tra di essi;

Rilevato che tale lavoro è stato eseguito;

VISTO il parere della Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche nella seduta del 17.4.1997 n.488;

VISTA la deliberazione n.23 del 29.7.1997 dei Commissari Straordinari riguardante la regolarizzazione dei mercati esistenti;

VISTA la nota prot.12922 dell'Ufficio IV Comparto 2° settore con la quale fu richiesto parere sulle aree pubbliche individuate nell'elaborato delle norme e direttive redatto dal Prof.Ignazio Arrabito, e che degli uffici interpellati solamente l'Ufficio Urbanistica e Protezione Civile ha evaso la richiesta;

Udita la lettura degli emendamenti proposti dalla Commissione Consiliare

" POLIZIA URBANA ED ANNONA " attraverso il suo Presidente, consigliere Spataro Corrado, allegato B;

Respinta, con 5 voti contrari e 4 favorevoli, la proposta del Consigliere Cataudella di spostare dal venerdì al martedì il mercato settimanale di vendita

previsto all'art.5 delle " norme e direttive per il commercio su aree pubbliche",
VISTO l'art.33 comma 4° del D.M.4.8:1988 n.375, norme di esecuzione della
legge 11.6.1971 n.426;

Visti gli artt.20-23 della legge 11.6.1971 n.426;

Visti gli art.8 L.R.n.18/95 modificato all'art.4 comma a) L.R.n.2/96.

VISTO l'O.R.EE.LL.;

Con voti unanimi, sentiti il responsabile del servizio sig.Santocono,
il Segretario Comunale che hanno dato i loro pareri favorevoli in ordine agli
emendamenti proposti,

DELIBERA

- a) di approvare, per il prossimo quadriennio, con gli emendamenti proposti dalla
Commissione Consiliare " Polizia Urbana ed Annona" (allegato B), decorrente
dalla adozione le norme e direttive per il commercio su aree pubbliche, così come
elaborato dal professionista incaricato prof.Ignazio Arrabito, da Ragusa (allegato
A);
- b) di dare corso agli adempimenti previsti all'art.20 della legge n.426 ed
all'art.33 del D.M. n.375/1988.

Per i pareri espressi si sottoscrivono:

IL DIR. 2°SETT. 4°COMP.

Rosario Santocono

Il Segretario Generale
DOTT. CANTO SALVATORE

ALLEGATO "B."
ALLA DELIBERAZIONE
CONSILIARE N° 42
DEL 30-6-1998

EMENDAMENTO N. RO 1

All'articolo 1 dopo la parola " comunale " aggiungere: " o regolamento ".

EMENDAMENTO N. RO 2

All'articolo 3, al punto 1°, l'espressione "Piazza Savarino" va sostituita con " Piazza Europa " e al punto 2°, l'espressione " Piazza Gescal" va sostituita con " Via A. Moro " .

EMENDAMENTO N. RO 3

All'articolo 4, al punto 4, l'intera espressione che va da " Superficie massima prevista " fino a " vendita di generi alimentari vari " va sostituita con quest'altra :

" Superficie massima di vendita prevista : mq. 284 (duecentottantaquattro);

Numero massimo di posteggi: 16 (sedici), di cui di cui 4 (quattro) per la vendita da parte di produttori agricoli, così distinti: 2 per la vendita di piante e fiori e 2 per la vendita di generi di ortofrutta, 1 (uno) per la vendita di scale, i rimanenti 11 (undici) per la vendita di generi alimentari vari;
inoltre:
3 (tre) riservati esclusivamente per la vendita di pesce".

Allo stesso articolo 4, dopo l'espressione contenuta alla lettera d), aggiungere:

" e) per la vendita di scale: per una superficie fino ad un massimo di mq. 16 ".

Infine, allo stesso articolo 4, alla lettera B), l'intera espressione che va da " Superficie massima prevista " fino a " da utilizzare per la somministrazione" va sostituita con la seguente:

" Superficie massima di vendita prevista: mq. 2568 (duemilacinquecentosessantotto);

Numero massimo di posteggi previsto: 214 (duecentoquattordici);

Articolazione dei posteggi :

204 (duecentoquattro) per generi vari;

1 (uno) per un posteggio spostato dall'area del settore alimentare;

1 (uno) riservato per la somministrazione di alimenti e bevande da collocare alla fine di Via A. Moro angolo Circonvallazione;

2 (due) riservati ad artigiani;

1 (uno) riservato per la vendita di abbigliamento di tipo militare,
1 (uno) riservato per la vendita di musicassette e/o compact
disc;
2 (due) riservati per la vendita di libri;
2 (due) riservati per la vendita di animali da affezione.
Dimensione di ciascun posteggio: La misura massima sarà pari a mq.
12.00."

EMENDAMENTO N.RO 4

Viene abolito l'articolo 7.

EMENDAMENTO N.RO 5

" L'ARTICOLO 8 " diventa " ARTICOLO 7 " .

EMENDAMENTO N.RO 6

" L'ARTICOLO 9 " diventa " ARTICOLO 8 " e, nello stesso ,dopo l'e-
spressione " ad 1 (una) ora " aggiungere la seguente:

" trascorsa la quale, la sosta successiva dovrà avvenire ad una
distanza non inferiore a ml.200 (duecento) " .

EMENDAMENTO N.RO 7

" L'ARTICOLO 10 " diventa " ARTICOLO 9 " e, in detto articolo, alla
lettera A, viene eliminata l'intera espressione che va da " il Co-
mune " fino a " cessazione dell'attività " va eliminata e sostituita
con la seguente:

" il Comune provvederà al rilascio secondo quanto disposto all'ar-
ticolo 5, comma 2, della legge " .;

inoltre, nello stesso articolo, alla lettera B) l'espressione " Con-
solazione " va sostituita con l'espressione:

" Circonvallazione , "
e, infine, alla medesima lettera B), l'intera espressione che va da
" infine, per l'ottenimento delle autorizzazioni " fino a " prece-
dente lettera A), viene sostituita con la seguente:

" Infine, per l'ottenimento delle autorizzazioni nei distinti mer-
cati specializzati, risultanti dalla differenza, rispettivamente,
fra le 214 previste e quelle attuali e, le 16 previste e quelle at-
tuali, nonché delle tre autorizzazioni stagionali per la sommini-
strazione e delle tre per la vendita del pesce, il relativo rilascio
sarà fatto a favore delle domande che saranno presentate entro il
termine indicato nel relativo Bando, la cui emanazione è prevista ad
esecutività delle presenti norme e direttive.

Fermo il vincolo nel rilascio delle autorizzazioni della riserva di specializzazioni merceologiche di cui all'articolo 4 e l'osservanza dei seguenti disposti, ovvero che:

- a) a favore di chi avendo o meno subito un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione già precedentemente rilasciata, dimostri o dichiari, di essere stato detenuto, o di aver prestato assistenza ad un proprio familiare diretto (ascendente o discendente), o coniuge durante il periodo della detenzione, è previsto il rilascio dell'autorizzazione o di avvalersi del diritto di chiedere l'intestazione della stessa al suindicato familiare (ascendente o discendente) o al coniuge,
 - b) numero 1 (una) autorizzazione è riservata al soggetto già titolare di autorizzazione per la vendita di " oggetti in plastica " , attualmente dislocato all'interno del settore alimentare, che dovrà essere spostato all'interno di quello previsto per la vendita di generi non alimentari;
 - c) n.ro 3 (tre) autorizzazioni sono riservate a cittadini italiani residenti a Rosolini da almeno 5 (cinque) anni;
 - d) n.ro 3 (tre) autorizzazioni sono riservate a cittadini extracomunitari residenti a Rosolini da almeno 5 (cinque) anni;
- per detto rilascio, in caso di domande regolari concorrenti, sarà osservato il criterio della maggiore frequenza al mercato dal 1.1.1997. Per frequenza si intende la presenza al sorteggio. A parità di frequenza si terrà conto del carico familiare e in caso di ulteriore parità della maggiore età.

Nel caso in cui alcune istanze, per insufficienza di posteggi, non potessero essere esitate positivamente sarà predisposta una graduatoria all'interno della quale sarà possibile attingere solo per l'anno successivo alla data della pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio. Superato tale termine, la graduatoria sarà resa inutilizzabile e il Comune provvederà, comunque, ogni anno a pubblicare altro Bando " .

Infine, l'ultima modifica al citato articolo, riguarda l'eliminazione, alla lettera D), dell'intera espressione che va da " Per l'ultima fattispecie prevista " fino a " l'attività in questione " .

EMENDAMENTO N. RO 8

Viene aggiunto :

" ARTICOLO 10

Orari di attività presso il mercato con frequenza due giornate al mese.
Direttore di mercato

I titolari di autorizzazione non possono installarsi al mercato prima delle ore 5.00 e le relative operazioni devono essere concluse entro le ore 7.30.

Dalle ore 7.30 alle ore 8.00 si procede all' operazione di sorteggio ove naturalmente necessaria.

L'attività di vendita va svolta dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Dalle 13.00 alle 14.00 vanno eseguite e completate tutte le operazioni di smontaggio delle attrezzature e, da parte di ciascun titolare od ope-

11111
11111
11111

ratore sorteggiato, dovrà essere stato ripulito il posteggio di tutti i rifiuti o quant'altro prodotto nel corso delle operazioni di vendita. Viene nominato Direttore di mercato il dipendente comunale già delegato dal Comune per la rilevazione delle presenze e per la riscossione della TOSAP e già anche delegato dal Segretario Generale Comunale di effettuare le operazioni di sorteggio per l'occupazione dei posteggi liberi durante la giornata di mercato di riferimento.

E

ALLEGATO "B"
ALLA DELIBERAZIONE
CONSILIARE N° 42
DEL 30-6-1998

EMENDAMENTO N. RO 1

All'articolo 1 dopo la parola " comunale " aggiungere: " o regola-
mento ".

EMENDAMENTO N. RO 2

All'articolo 3, al punto 1°, l'espressione "Piazza Savarino" va so-
stituita con " Piazza Europa " e al punto 2°, l'espressione " Piazza
Gescal" va sostituita con " Via A.Moro " .

EMENDAMENTO N. RO 3

All'articolo 4, al punto 4, l'intera espressione che va da " Super-
ficie massima prevista " fino a " vendita di generi alimentari
vari " va sostituita con quest'altra :

" Superficie massima di vendita prevista : mq.284 (duecentottanta-
quattro);

Numero massimo di posteggi: 16 (sedici), di cui di cui 4 (quattro)
per la vendita da parte di produttori agricoli, così' distinti: 2
per la vendita di piante e fiori e 2 per la vendita di generi di
ortofrutta, 1 (uno) per la vendita di scale, i rimanenti 11 (un-
dici) per la vendita di generi alimentari vari;
inoltre:
3 (tre) riservati esclusivamente per la vendita di pesce".

Allo stesso articolo 4, dopo l'espressione contenuta alla lettera d),
aggiungere:

" e) per la vendita di scale: per una superficie fino ad un massi-
mo di mq. 16 ".

Infine, allo stesso articolo 4, alla lettera B), l'intera espressione
che va da " Superficie massima prevista " fino a " da utilizzare per
la somministrazione" va sostituita con la seguente:

" Superficie massima di vendita prevista: mq.2568 (duemilacinquecen-
tosessantotto);
Numero massimo di posteggi previsto: 214 (duecentoquattordici);
Articolazione dei posteggi :
204 (duecentoquattro) per generi vari;
1 (uno) per un posteggio spostato dall'area del settore alimenta-
re;
1 (uno) riservato per la somministrazione di alimenti e bevande
da collocare alla fine di Via A.Moro angolo Circonvallazione;
2 (due) riservati ad artigiani;

1 (uno) riservato per la vendita di abbigliamento di tipo militare,
1 (uno) riservato per la vendita di musicassette e/o compact
disc;
2 (due) riservati per la vendita di libri;
2 (due) riservati per la vendita di animali da affezione.
Dimensione di ciascun posteggio: La misura massima sarà pari a mq.
12.00."

EMENDAMENTO N. RO 4

Viene abolito l'articolo 7.

EMENDAMENTO N. RO 5

" L'ARTICOLO 8 " diventa " ARTICOLO 7 " .

EMENDAMENTO N. RO 6

" L'ARTICOLO 9 " diventa " ARTICOLO 8 " e, nello stesso ,dopo l'e-
spressione " ad 1 (una) ora " aggiungere la seguente:

" trascorsa la quale, la sosta successiva dovrà avvenire ad una
distanza non inferiore a ml.200 (duecento) " .

EMENDAMENTO N. RO 7

" L'ARTICOLO 10 " diventa " ARTICOLO 9 " e, in detto articolo, alla
lettera A, viene eliminata l'intera espressione che va da " il Co-
mune " fino a " cessazione dell'attività " va eliminata e sostit-
uita con la seguente:

" il Comune provvederà al rilascio secondo quanto disposto all'ar-
ticolo 5, comma 2, della legge " .;

inoltre, nello stesso articolo, alla lettera B) l'espressione " Con-
solazione " va sostituita con l'espressione:

" Circonvallazione , "

e, infine, alla medesima lettera B), l'intera espressione che va da
" infine, per l'ottenimento delle autorizzazioni " fino a " prece-
dente lettera A), viene sostituita con la seguente:

" Infine, per l'ottenimento delle autorizzazioni nei distinti mer-
cati specializzati, risultanti dalla differenza, rispettivamente,
fra le 214 previste e quelle attuali e, le 16 previste e quelle at-
tuali, nonché delle tre autorizzazioni stagionali per la sommini-
strazione e delle tre per la vendita del pesce, il relativo rilascio
sarà fatto a favore delle domande che saranno presentate entro il
termine indicato nel relativo Bando, la cui emanazione è prevista ad
esecutività delle presenti norme e direttive.

12

Fermo il vincolo nel rilascio delle autorizzazioni della riserva di specializzazioni merceologiche di cui all'articolo 4 e l'osservanza dei seguenti disposti, ovvero che:

- a) a favore di chi avendo o meno subito un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione già precedentemente rilasciata, dimostri o dichiari, di essere stato detenuto, o di aver prestato assistenza ad un proprio familiare diretto (ascendente o discendente), o coniuge durante il periodo della detenzione, è previsto il rilascio dell'autorizzazione o di avvalersi del diritto di chiedere l'intestazione della stessa al suindicato familiare (ascendente o discendente) o al coniuge,
 - b) numero 1 (una) autorizzazione è riservata al soggetto già titolare di autorizzazione per la vendita di " oggetti in plastica " , attualmente dislocato all'interno del settore alimentare, che dovrà essere spostato all'interno di quello previsto per la vendita di generi non alimentari;
 - c) n.ro 3 (tre) autorizzazioni sono riservate a cittadini italiani residenti a Rosolini da almeno 5 (cinque) anni;
 - d) n.ro 3 (tre) autorizzazioni sono riservate a cittadini extracomunitari residenti a Rosolini da almeno 5 (cinque) anni;
- per detto rilascio, in caso di domande regolari concorrenti, sarà osservato il criterio della maggiore frequenza al mercato dal 1.1.1997. Per frequenza si intende la presenza al sorteggio. A parità di frequenza si terrà conto del carico familiare e in caso di ulteriore parità della maggiore età.

Nel caso in cui alcune istanze, per insufficienza di posteggi, non potessero essere esitate positivamente sarà predisposta una graduatoria all'interno della quale sarà possibile attingere solo per l'anno successivo alla data della pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio. Superato tale termine, la graduatoria sarà resa inutilizzabile e il Comune provvederà, comunque, ogni anno a pubblicare altro Bando " .

Infine, l'ultima modifica al citato articolo, riguarda l'eliminazione, alla lettera D), dell'intera espressione che va da " Per l'ultima fattispecie prevista " fino a " l'attività in questione " .

EMENDAMENTO N. RO 8

Viene aggiunto :

" ARTICOLO 10

Orari di attività presso il mercato con frequenza
due giornate al mese.
Direttore di mercato

I titolari di autorizzazione non possono installarsi al mercato prima delle ore 5.00 e le relative operazioni devono essere concluse entro le ore 7.30.

Dalle ore 7.30 alle ore 8.00 si procede all'operazione di sorteggio ove naturalmente necessaria.

L'attività di vendita va svolta dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Dalle 13.00 alle 14.00 vanno eseguite e completate tutte le operazioni di smontaggio delle attrezzature e, da parte di ciascun titolare od ope-

ratore sorteggiato, dovrà essere stato ripulito il posteggio di tutti i rifiuti o quant'altro prodotto nel corso delle operazioni di vendita. Viene nominato Direttore di mercato il dipendente comunale già delegato dal Comune per la rilevazione delle presenze e per la riscossione della TOSAP e già anche delegato dal Segretario Generale Comunale di effettuare le operazioni di sorteggio per l'occupazione dei posteggi liberi durante la giornata di mercato di riferimento.

E

Allegato "C"

ALLEGATO ALLA DELIBERA
COMPOSTO DA N. 2 FOGLI
DI C.C.I.C.C. N. _____ DEL _____

Verb. N. 488

Il giorno 1997 addì diciasette del mese Aprile alle ore 16 presso la sala del sindaco si è riunita la commissione comunale del commercio in aree pubbliche di cui alla L.R. N. 18/95 nella persona del sig. _____

Fig. LAO CORRADO - Assessore al Reno P.M. ed Ammon. - Presidente

Fig. Caccamo Carmelo - Componente

Dr. Ruffini Rinzivillo - Consulente U.P.I.C.A. S.R. - Direttore

Con l'assistenza del sig. Santomaso Rosario, impiegato comunale, nella qualità di segretario della Commissione. A punto punto interviene il geom. Ignaceo Fiviani, quale ff. di capo dell'ufficio tecnico comunale. Partecipano alla riunione il sig. Genaro Giuseppe, quale incaricato del sindaco, del servizio presso la fiera mercato del 1° Venerdì e 22 di ogni mese ed il prof. Arrabito Ignazio, estensore del piano commerciale. A punto punto interviene il sig. Covato Paolo Componente.

Viene esaminata l'istanza del sig. BUSA PAOLO in nome e per conto della Società BUSA PAOLO e FIGLIO SNC con sede in Rosolini via Spione N. 73 prot. 6195. Viene espresso parere favorevole ad unanimità relativamente alla autorizzazione di cui l'ufficio accetterà la documentazione. Il sig. Covato Paolo fa rilevare che le norme e direttive del commercio in aree pubbliche presentate dal Prof. Arrabito non incontra i parametri in base ai quali sono stati aumentati i posteggi più esistenti del 1° Venerdì e 22 di ogni mese, del venerdì (tutti tipo B) e del tipo A. Il Dr. Rinzivillo fa presente che da parte del Comune deve essere adottato provvedimento (atto di istituzione) con il quale vengono regolamentati i mercati di fatto esistenti per lo svolgimento delle attività del tipo A - B - C. Il Prof. Arrabito dopo aver relationato su alcuni errori dovuti al computer, di cui risulta la correzione,

introduce delle spiegazioni sul contenuto tecnico delle norme e direttive, in particolare sul fatto che il legislatore da una parte parla di equilibrio e dall'altra tutela le istituzioni precedenti abusive. Il fatto da sapere. Fa presente che la vendita è ^{in un} ~~bidimensionale~~, mentre il mercato di Rosolini è bidimensionale e questo giustifica l'aumento del numero. L'equilibrio fra le forme di vendita non è indicato dalle leggi, e pertanto è affidato alla valutazione ^{complessiva} nel suo complesso. Viene ^{relativo} ~~relativo~~ nel commercio in aree pubbliche ed a quello a posto fisso, ed in particolare viene fatto notare che il commercio in aree private dovrà adeguarsi per poter sperare di captare quella domanda che in atto evade verso i comuni vicini. (Modica - Ruffano)

A punto punto si passa alla votazione sul paragrafo previsto in ordine all'art. 8 punto 4° della legge regionale 1° Mar 1995 n. 18. Il Presidente esprime parere favorevole, il prof. Ippolito Giovanni parere favorevole, il sig. Ceccano Carmelo parere sfavorevole per le stesse motivazioni relative a quanto espresso nei suoi componenti Covato e Dr. Rinzivillo; lo stesso dicasi per Covato; e per il Dr. Rinzivillo con le motivazioni di cui si allega lettera in tre fogli, che fa parte integrante di quanto verbale. La commissione prende atto che l'elaborato con i suoi componenti consegnato è stato corretto relativamente ad alcuni punti, ampiamente chiariti dal Prof. Arralito, ed inseriti nel testo normativo del quale si è preso atto. Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Autocor

Il Presidente
Kurt
G...

I componenti:
Giovanni Ippolito
Carmelo Ceccano



MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ufficio Provinciale dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

SIRACUSA

AI SENSI DELL'ART.8, comma 4° L.R.n.18/95 SULLA PROPOSTA DI ^{AMPIAMENTO E} DETERMINAZIONE
AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (Art.1, comma 2°
a), b), e c)) DEL COMUNE DI ROSOLINI.

ESSE CHE:

AI SENSI DELL'ART.1, comma 4° lett.b) DELLA L.R.18/95, PER "AREE PUBBLICHE" SI
RITENGONO STRADE, CANALI, PIAZZE, COMPRESSE QUELLE DI PROPRIETÀ PRIVATA GRAVATE DA SER-
VIZIO DI PUBBLICO PASSAGGIO ED OGNI ALTRA AREA DI QUALUNQUE NATURA DESTINATA AD USO
PUBBLICO;

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PUÒ ESSERE SVOLTO:

- 1- Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale (10 anni)
per essere utilizzate, quotidianamente, dagli stessi soggetti, durante tutta la
settimana (per almeno cinque giorni), (Art.1, C.2° lett.a) L.R.18/95);
 - 2- Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale (10 anni)
per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'inte-
ressato, (Art.1, C.2° lett.b) L.R.18/95);
 - 3- Su qualsiasi area, purchè in forma itinerante (Art.1, C.2° lett.c) L.R.18/95),
salve le limitazioni e i divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico-
sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, (Art.8, C.3° L.R.18/95) e salvo
ciò disposto dall'art.8, C.14° L.R.18/95, modificata dalla L.R.2/96 per quanto con-
cerne le aree di valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.
- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.8, C.4° E ART.11, C.2° L.R.18/95, IL CONSIGLIO
PROVINCIALE, SENTITA LA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART.7, STABILISCE ED INDIVIDUA:
- L'AMPIEZZA COMPLESSIVA DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE, UTILIZZABILI PER TUTTO L'ANNO O PER STAGIONE, SECONDO LE MODALITÀ

%



MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ufficio Provinciale dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

SIRACUSA

previste dalla L.R.18/95(Aree destinate al commercio di tipo a),b), e c));

2 - La superficie dei singoli posteggi ed il numero degli stessi;

3 - I criteri di assegnazione dei posteggi e delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti;

TENENDO CONTO

- delle caratteristiche economiche del territorio,
- della densità della rete distributiva,
- della presumibile capacità di domanda,

al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

Inoltre, la superficie complessiva e quella dei singoli posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, deve essere concretamente individuata tra tutte le aree pubbliche comunali disponibili, che non creano vincoli:

- di carattere storico, archeologico, artistico, ambientale ed urbanistici;
- di viabilità e traffico;
- di carattere igienico-sanitario;
- di pubblico interesse in genere.

A tal fine occorre richiedere ed acquisire agli atti della Commissione i pareri dei seguenti Uffici:

- Sovrintendenza ai beni culturali;
- Comando Polizia Municipale;
- Azienda USL, Servizio Igiene;
- Ufficio tecnico comunale, Settore Urbanistica e Settore Edilizia;
- Comando Vigili del Fuoco.

CONSIDERATO che alla proposta di determinazione di ampliamento delle superfici per il commercio su aree pubbliche non risultano allegati i suindicati pareri relativi agli atti di ordine ambientale, viabilità, igienico-sanitario, ecc.

Aut. 26/6/95
[Signature]

[Signature]



MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ufficio Provinciale dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

SIRACUSA

CONSIDERATO che la metodologia utilizzata per la determinazione della superficie complessiva per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché di individuazione del numero e delle superfici dei posteggi, non osserva l'applicazione di parametri che tengono conto delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda, così come previsto dall'art.8,C.4 L.R.18/95.

Atto ciò premesso, lo scrivente esprime parere sfavorevole alla proposta di ampliamento ed individuazione delle superfici per il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Rosolini, presentata alla Commissione del Commercio su aree pubbliche nella riunione del 17/4/97.

Rosolini 17/4/97



VERBALE 26

Nell'ora 1998 DEL GIORNO 03 DEL MESE DI APRILE ALLE ORE 17,30 SU CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE VIGILI URBANI ED ANNONA N. PROTOCOLLO 7276 SI E' RIUNITA LA PREDETTA COMMISSIONE NELLE PERSONE DEL PRESIDENTE SPATARO CORRADO, DE MARI TORRASSO, GENNUSO GIOSEPPE E RIZZI GANTO LUISA PER DEFINIRE L'ADOZIONE DELLE NORME E DIRETTIVE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E L'ADOZIONE DELLA REVISIONE QUADRIENNALE DEL PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO AL RIUNTO SU AREE PRIVATE.

La commissione si rende perfettamente conto dell'importanza che riveste il piano commerciale al fine di tutelare e disciplinare l'attività commerciale. Pur tuttavia esaminate le norme proposte dal redattore del piano, ed in particolare sui punti relativi all'impiego, poiché a Rosolini vi è l'incremento demografico che si registra si mantengono a livelli molto bassi, si esprime pertanto parere contrario anche se la commissione dopo ampie discussioni crede comunque di applicarlo in forme risolutive in quanto il mercato attuale richieda una revisione sulla completezza delle tabelle merceologiche, al fine di portare ai consumatori finali la più ampia possibilità di servizio.

Infine la commissione si riserva di explicitare eventuali modifiche di impiego con aggiunta di obbligate clausole di affinché esecutive in sede di consiglio.

IL PRESIDENTE

Corrado Spataro

I CONSIGLIERI

*Luisa Rizzi Ganto
De Mari Torraso*

Relazione dell'Ufficio Commercio

7
All. B

Le norme e direttive comunali per il commercio su aree pubbliche hanno la loro base legislativa nelle leggi regionali n.18 dell'1.03.1996 e nella n.2 dell'8.01.1996; ai fini della corretta e completa comprensione delle norme in parola occorre riferirsi congiuntamente all'una ed all'altra legge, in particolare, alla prima, là dove recita che " l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi e la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal Consiglio Comunale " e dopo quando si prevede che " tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda, al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso", alla seconda legge, nell'articolo in cui si recita che " i Comuni devono regolarizzare i mercati di fatto esistenti rilasciando l'autorizzazione a tutti coloro

Aut.

che con idonea documentazione dimostreranno di aver esercitato l'attività in questione nei sei mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge".

Le modalità per l'ottenimento dell'equilibrio citato vanno ricercate autonomamente dal Comune nell'ambito delle prerogative che la legge affida all'Ente Locale in tema di programmazione delle attività commerciali (per l'ovvia ragione che se così non fosse sarebbe stata la legge stessa ad indicare tali modalità); inoltre: l'equilibrio non può essere previsto che in termini di spesa prevista presso le due distinte forme di vendita, ovvero presso quella rappresentata dal commercio su aree private e quella rappresentata dal commercio su aree pubbliche.

Richiamata la circostanza che la parte di gran lunga più importante di commercio su aree pubbliche svolto nel Comune di Rosolini è rappresentata dall'attività svolta il 1° venerdì ed il 22 di ogni mese, per quanto riguarda la frequenza la stessa verrà mantenuta sia perché obbedisce ad una tradizione assai consolidata, quanto perché una diversa frequenza

Int.

costituirebbe una sovrapposizione di offerta dannosa per i consumatori (per la minore produttività) e naturalmente per gli stessi operatori, che, se l'avessero ritenuto conveniente, l'avrebbero già da tempo richiesta (il che non è mai avvenuto).

Per quanto riguarda il livello di offerta durante l'esercizio dell'attività ne è previsto un aumento che si lega al ruolo ed alla funzione sempre più importanti che riveste tale forma di vendita nel panorama distributivo generale (rafforzatasi in questi ultimi anni in cui la "crisi" economica ha eroso le capacità di acquisto delle famiglie per quanto riguarda almeno certi tipi di beni) oltre che alla necessità di poter contare su un ventaglio di offerta più ampio di quello attuale, basato in misura eccessiva sull'offerta di alcuni beni particolari, in guisa da poter in tal modo far operare un vero e proprio mercato.

L'altra importante previsione si basa sull'ampliamento dell'offerta specializzata di generi alimentari nelle ore post-meridiane del venerdì con l'istituzione di un "mercatino" in piazza Dell'Ali, avente appunto

Aut.

le medesime caratteristiche e lo stesso numero di operatori delle altre quattro piazze già utilizzate per la citata vendita, con l'avvertenza che in ciascuna delle cinque piazze il numero di operatori sarà di cinque per cui si avrà l'aumento di una unità: in piazza Ungheria, piazzale Gescal e piazza Savarino e, di due unità, in piazza Carducci.

Altre previsioni (ancorchè naturalmente meno importanti) sono relative alla prevista utilizzazione, per la vendita settimanale, di due aree, in una, per la vendita di frutta secca (da parte di un operatore), nell'altra, di piantine (da parte di quattro operatori), all'utilizzazione, per la vendita quotidiana, di due aree per la somministrazione, di una per la vendita di pesce e di una per la vendita di frutta secca, all'utilizzazione, per la vendita stagionale, di un'area per la vendita delle caldarroste.

Completano l'impianto previsionale le norme sulle procedure da osservare per il rilascio delle autorizzazioni (comprese quelle temporanee) e per la complessiva gestione della normativa nella quale, infine, sono state anche indicate le vie e le piazze comunali interdette all'attività svol-

Inet

ta in forma itinerante nonché le relative norme da osservare riguardo ai tempi di sosta.

In conclusione, la " griglia " dell'offerta è strutturata in modo organico e decisamente orientata ad un integrale soddisfacimento dell'ampio spettro di esigenze dei consumatori, in uno con l'esigenza di assicurare un adeguato equilibrio con il commercio al dettaglio su aree private (riguardo a tale ultimo aspetto, che, come già riferito all'inizio, è decisivo in ordine alle predisposizione delle norme in questione, a seguito della ricerca all'uopo compiuta si è stimato che attualmente presso il commercio su aree pubbliche venga effettuata una spesa che è pari al 10.7% del totale dei consumi totali effettuati dai residenti relativamente ai beni offerti da tale forma di vendita e che con le previsioni fatte la suddetta spesa dovrebbe ammontare al 16%).

*Il direttore di settore
Autosole*

Auti



COMUNE DI ROSOLINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato "D"

UFFICIO DI URBANISTICA
COMPOSTO DA: ...
DI COLLABORAZIONE: ...

Ufficio IV Comparto 2° sett.

Rosolini 11/26/5/1997

COPIA

Prot. 12927

Oggetto: Parere sulle aree pubbliche, individuate nell'elaborato delle norme e direttive redatto dal Prof. Ignazio Arrabito, professionista incaricato.

... n. 1/96 e n. 2/96.

- A) Direttore del IV Comparto SEDE
- A) Direttore del III Comparto
- Settore Urbanistica e Protezione Civile SEDE
- A) Coadiutore Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica ROSOLINI

Pregasi voler esprimere parere, ognuno per la parte di competenza, sull'elaborato, allegato alla presente, indicando eventualmente aree o vie non comprese in esso, sulle quali si vuole che non venga esercitato il commercio su aree pubbliche, sia con posto assegnato, che nella forma itinerante.

gest. -



IL SINDACO

[Signature]

COMUNE DI ROSOLINI

(PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA)

- UFFICIO TECNICO -

ALLEGATO ALLA DELIBERA
COMPOSTO DA N. _____ FOGLI
DI CC/OC N. _____ DEL _____

Prot. n° 1488h
(file:1/)

Addì, 2 GIU. 1997

AL SINDACO

SEDE

→ All'Ufficio IV Comparto 2° Sett.
SEDE

OGGETTO: Parere sulle aree pubbliche individuate nell'elaborato delle norme e direttive redatto dal Prof. Ignazio Arrabito, professionista incaricato.

In evasione alla richiesta di parere sull'elaborato in oggetto, da un attento confronto col P.R.G. e col Piano di Protezione Civile si redige il seguente parere:

- per le aree di cui all'art. 2 (Vie e piazze Comunali in cui è vietato l'esercizio dell'attività in forma itinerante) oltre alle vie già previste occorre secondo il parere di quest'ufficio aggiungere, tutta la Via S. Alessandra, la Via Gonzaga, Via Bellini, Via Manzoni dall'ingrocio di Via Rapisardi a salire, Via C. Battisti e Via Aldo Moro, trattandosi di Vie importanti di deflusso in caso di evacuazione simultanea per eventi di calamità naturali.
- per le aree di cui all'articolo 3 si esprime parere favorevole per la superficie di vendita indicata e per il numero dei posti.
- per le aree di cui all'articolo 4 ricadenti nella Via Aldo Moro, Piazza degli Angeli, Braccio del Cimitero e Via Rimembranza, non è possibile impegnarli per i mercati richiesti in quanto strade di particolare interesse per il raggiungimento della prevista area per protezione Civile ubicata tra la Via Aldo Moro e il cimitero, a tal proposito si fa presente che il P.R.G. ha individuato le aree dove effettuare i due mercati mensili previsti per il 1° venerdì e il giorno 22 di ogni mese.
- per le aree di cui all'art. 5 trattandosi di aree individuate ad accogliere gli alunni in caso di evacuazione si esprime parere favorevole a condizioni che l'orario di vendita non coincida con quello scolastico.
- per le aree di cui all'art. 6 si esprime parere favorevole. nei giorni di festività, commemorazione o ricorrenza è opportuno che i posteggi non intralciano le sede viarie. Tanto si riferisce per il seguito di competenza.

Il Geom. Capo Ufficio
- Urban. ed edilizia
(Geom. *[firma]*)



IL Tecnico incaricato alla P. C.
Geom. *[firma]* Giuseppe Vindigni

Ingresso al CO.RE.CO. il _____

Protocollo N. _____

Allegato "E"

ALLEGATO ALLA DELIBERA
COMPOSTO DA N. 5 FOGLI
DI CC/CC N. _____ DEL _____

COMUNE DI ROSOLINI

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE COPIA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

PROT. N. 23

DEL 29.7.1997

OGGETTO: Commercio al minuto su aree pubbliche.
Regolarizzazione dei mercati esistenti.

L'anno millenovecentonovantasei addì ventinove del mese di Luglio
nella Casa Comunale, si sono riuniti i Sigg. Commissari Straordinari Dott. Di Franco S. e Rag. Leone G. B. nomi-
nati con D. P. n. 266/G.R.XV.SG. del 24/10/96.
Assiste il Segretario Comunale Dr. Carmelo Serraino

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepite con L.R. 48/91 dell'art. 13 della L.R. 44/91

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di
spesa della presente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Parere favorevole per quanto
riguarda la regolarità tecnica.

il 20.6.1997
IL RESPONSABILE
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Parere favorevole per quanto
riguarda la regolarità contabile.

25.06.97

IL RAGIONIERE CAPO
Il Ragioniere Generale
Dott. Carmelo Serraino

Parere Favorevole sotto il
profilo della legittimità

il 29.7.1997

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Di Stefano Santi



L'ISTRUTTORE
IL DIR. DEL COMPARTO
Magg. Santo Geniaro

IL PROPONENTE

I COMMISSARI STRAORDINARI

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, che si allega alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della L.R. 48/91, nonché dell'attestazione di cui all'art. 13 della L.R. 44/91;

RITENUTA la proposta de-qua meritevole di approvazione;

VISTO il Bilancio Comunale;

VISTA la L.R. 11/12/1991 n. 48;

VISTA la L.R. 03/12/1991 n. 44;

VISTO l'O.EE.LL. nella Regione Siciliana;

UNANIME, CON VOTI ESPRESSI SECONDO LEGGE

DELIBERANO

la proposta di deliberazione, che si allega alla presente, per farne parte integrante, sotto la lettera "A", avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA nel testo allegato alla presente

di dare atto che sono stati espressi, i pareri e l'attestazione di cui in premessa;

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STR.
Dott. Di Franco Salvatore

IL COMMISSARIO STR.
Dott. Leone Giovan Battista

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ~~Carmelo Sorrentino~~

Di Stefano Santi

COMUNE DI ROSOLINI

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

ALLEGATO "A"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Assessorato o ufficio proponente **IV Comparto 2° settore**

OGGETTO:

Commercio al minuto su aree pubbliche.
Regolarizzazione dei mercati esistenti.

VISTO l'art.5 della L.R. n.2 dell'8.1.1996, pubblicata nella G.U.R.S. del 9.1.1996, con il quale viene aggiunto all'art.8 della L.R. 1 marzo 1995, n.18, il seguente articolo 8 bis:

"Regolarizzazione di mercati.1)Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, sentita la commissione di cui all'articolo 7, provvedono a regolarizzare, mediante apposito atto di istituzione, i mercati di fatto esistenti nella loro attuale configurazione, compresi gli ampliamenti, ai mercati formalmente già costituiti."

VISTO che con deliberazione Consiliare n.293 del 12.12.1988 venne approvato il piano di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale urbana (legge 11.06.1971 n.426), integrato con le norme direttive concernenti il commercio ambulante (legge 19.05.1976 n.398).

RILEVATO che in detta deliberazione risultano costituiti i seguenti mercati, così occupati alla data del 9.1.1996:

Tipologia art.1 lettera b) L.R.n.18/95:

- con cadenza bimensile il 1° venerdì e il 22 di ogni mese in Piazza degli Angeli -via A.Moro n.16 posteggianti per il settore alimentare e n.182 per quello non alimentare;

-con cadenza settimanale mercatini rionali del venerdì per solo settore alimentare: n.4 posteggianti in Piazza Ungheria, n.4 in Piazza Savarino, n.2 in Piazza Carducci, n.4 in Piazza Gescal.

Tipologia art.1 lettera a) L.R.n.18/95:

-n.2 presso il cimitero Comunale per vendita al minuto di fiori;

-n.3 attività di somministrazione e precisamente piazza Degli Angeli, piazza
ropa e Stazione Ferroviaria e Stazione Ferroviaria

RITENUTO doveroso, così come prescritto dalla citate leggi regionali
commercio regolarizzare quanto previsto al suindicato art.8 bis;

VISTO il parere espresso dalla commissione comunale di cui all
della L.R. 1.3.1995 n.18 nella seduta del 19.6.1997;

VISTO l'O.R.E.LL. nella Regione Siciliana;

S I P R O P O N E

- di prendere atto, così come sopra indicato, della situazione esistente
data del 9.1.1996, relativamente al commercio su aree pubbliche prevista
all'art.1 lettere a) e b) della legge regionale 1 marzo 1995 n.18.

IL DIRETTORE DEL IV COMPARTO
COMANDANTE DI P.
Magg. Santo Gennaro

DISTINTA DEGLI ALLEGATI
ALLA PRESENTE DELIBERA

Allegato A) proposta di deliberazione

B) fotocopia verbale della commissione comunale

del commercio su aree pubbliche seduta del 19.6.97;

c) Situazione di fatto esistente al 9.1.1996.

DISTINTA DEGLI ALLEGATI
ALLA PRESENTE DELIBERA

Allegati:

1) Proposta di deliberazione

2) Relazione dell'Ufficio Commercio

3) Verbale n.488 della Commissione su aree pubbliche;

4) Lettera prot;12922 richiesta uffici vari comunali parere su aree;

5) Deliberazione dei Commissari Straordinari n.23 del 29.7.1997

riguardante il commercio al minuto su aree pubbliche-(Regolarizzazione
dei mercati esistenti).;

I COMMISSARI STRAORDINARI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio comunale dal _____ al _____
col n. _____ del registro di pubblicazione.

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.91 n. 44,

E' sar  affissa all'albo pretorio comunale il _____ per 15 gg. consecutivi (art. 11, 1 comma);

Con lettera n. _____ del _____   stata trasmessa ai capigruppi consiliari;

E' stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimit  al CO.RE.CO. sezione provinciale di Siracusa.

IN QUANTO

E' soggetta al controllo per legge; _____ ne ha fatto richiesta _____ G.M. o C.C.;

ne ha/hanno fatto richiesta: il gruppo consiliare _____ ovvero n. _____ consiglieri

ne ha fatto richiesta 1/5 dei consiglieri ai sensi dell'art. 15, comma 5.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rosolini li _____

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la predetta deliberazione  /sar  pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____ a norma dell'art. 11 della L.R. 3.12.91 n. 44 e che eventuali reclami saranno trasmessi al CO

che la stessa   divenuta esecutiva il _____ per decorsi 10 gg. dalla pubblicazione.

per decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.

avendo comunicato il CO.RE.CO. di non aver riscontrato vizi di legittimit .

Rosolini li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale

ALLEGATO "A"
ALLA DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 42
DEL 30-6-1998

COMUNE DI ROSOLINI

NORME E DIRETTIVE PER IL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Q

Introduzione

La nuova disciplina relativa a quello che ora viene definito " commercio su aree pubbliche "; prima definito commercio ambulante (ma la differenza è solo lessicale perché anche prima l'attività era svolta su aree pubbliche!) innova sostanzialmente riguardo alla condizione giuridica degli operatori: la figura del commerciante su aree pubbliche viene assimilata a tutti gli effetti a quella del commerciante al dettaglio in quanto è stato operato il passaggio di tutti gli ex ambulanti, senza formalità particolari e con tutti i diritti acquisiti, nell'elenco generale del registro degli esercenti il commercio, risolvendo così in termini di equità i vecchi problemi relativi alle discriminazioni fra le due categorie.

Un'altra novità è data dal fatto che la concessione del posteggio - per le aree utilizzate quotidianamente e per quelle utilizzate in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato - ha una durata decennale e può essere rinnovata. Tale circostanza, consente dunque all'operatore di svolgere l'attività in questione per un tempo assai lungo

7/4

(ove si tratti, in particolare, del caso in cui l'attività venga svolta quotidianamente, si mantiene o, addirittura, a seconda dei casi, si crea un posto di lavoro, che non rappresenta naturalmente di per sé la certezza di poter svolgere l'attività ottenendo indefinitamente un reddito almeno sufficiente, ma vengono poste in essere le condizioni necessarie perché ciò avvenga se l'operatore le saprà positivamente far sviluppare). Infine, si può accennare alla norma, di minore importanza però rispetto alle altre, anche perché, pur se in modo diverso, la stessa era contemplata dalla precedente legislazione, secondo la quale si può esercitare l'attività in questione su " aree private ", attrezzate o meno, coperte o scoperte, delle quali il Comune abbia la disponibilità (che deriva allo stesso dall'aver ottenuto con cessione gratuita la suddetta area da chi intende esercitare l'attività).

A nostro avviso, anche se non si tratta di normativa di poco conto, le novità - almeno quelle che a noi sembrano positive e di più evidente significato - si fermano qui; ce n'è qualche altra di segno opposto; la

E
7h

prima che ci è parso di cogliere è quella per la quale è scomparsa la parola "piano", anzi, la parola sembra coperta di ostracismo assoluto, tuttavia, un esame attento della normativa, consente di affermare (come anche sarà specificato piu' avanti) che la programmazione, del resto correttamente, continua ad essere l'asse portante per l'esercizio dell'attività in parola e, piu' in particolare, per la definizione del ruolo, delle funzioni e della consistenza quantitativa della stessa nel quadro della distribuzione commerciale complessiva; si potrebbe obiettare, come sarà del resto sarà lamentato ugualmente piu' avanti, che tale principio sia stato "annacquato " dalla previsione per la quale occorre "regolarizzare" le situazioni di fatto, ma esso rimane applicabile per il futuro, ma anche per il presente, in quanto non è preclusa la possibilità di fare previsioni aggiuntive rispetto alla realtà di offerta attuale, il che è stato fatto là dove se ne è ravvisata la necessità (vedi ad esempio i casi di tutti quei Comuni in cui sono

stati istituiti nuovi mercati a livello comunale o di quartiere, o si è allargata o creata ex-novo, la vendita giornaliera); il secondo " neo " della normativa è quello per il quale è data la possibilità a chi ha ottenuto l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività presso ad esempio un mercato con frequenza settimanale od altra, di poter vendere tutti i beni facenti parte delle tabelle merceologiche di titolarità; ciò esclude la possibilità per il Comune di prefigurare l'articolazione dell'offerta in guisa da poter stabilire all'interno del suddetto mercato quanta superficie e posteggi corrispondenti poter prevedere per l'offerta dei distinti beni e poter così realizzare gli obiettivi fissati dalla stessa legislazione in rapporto fondamentalmente all'altra forma di attività commerciale, quella della rete al dettaglio a posto fisso, c'è una norma che dà la possibilità ai Comuni di poter istituire dei " mercati specializzati", il che è molto positivo ed importante, ma la precedente disposizione di cui si faceva cenno è contraria agli obiettivi proposti ancorchè se ne possano comprendere ma non completamente giustificare le ragioni che sono a fondamento della norma stessa; c'è, infine, la norma per la quale i Comuni devono regolariz-

P
7/4

zare, a richiesta degli interessati, la posizione appunto di coloro che, in possesso dei requisiti di legge e di idonea documentazione, comprovano di aver svolto nel mercato di cui trattasi l'attività da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge; in breve, invece di dare la possibilità al Comune, sulla base degli stessi fondamenti che devono essere a base della determinazione delle superfici di vendita da utilizzare e dei relativi posteggi, di provvedere in merito, articolando particolari livelli di offerta (congelandone quindi alcuni ed aumentando quelli relativi ad altri), come sarebbe stato logico, li si obbliga "tout court" a farlo, a beneficio appunto di coloro che hanno maturato i suddetti sei mesi.

E' evidente che la legge vuole salvaguardare la posizione di coloro che in qualche modo hanno operato presso i mercati in questione, ma non è dubbio il fatto che, ancora una volta, come del resto in questi ultimi anni si è assistito riguardo a tanti altri settori, si legiferi " sanan-

e
7/4

do " situazioni illegali, come nel caso in esame, in cui, appunto, il testo legislativo recita che occorre regolarizzare i " mercati di fatto ", ovvero quelli che non sono regolari o, meglio, con espressione meno elegante, ma che " traduce " meglio la realtà, " abusivi ", per i quali si puo' dunque affermare che:

- a) era stato fatto apposito divieto di utilizzo; o,
- b) hanno comportato l'utilizzo di aree per le quali non era stata fatta al riguardo alcuna previsione.

74

L'attuale esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel Comune di Rosolini

Il commercio su aree pubbliche nel Comune di Rosolini si articola attualmente nel seguente modo:

1°) con l'attività svolta il 1° venerdì ed il giorno 22 di ogni mese da

parte di 198 (centonovantotto) operatori, di cui:

= 182 per la vendita di generi non alimentari;

= 16, dei quali 3 produttori agricoli, per la vendita di generi alimentari;

2°) con la vendita settimanale, per la vendita di generi alimentari,

presso le seguenti aree:

= Piazza Savarino (operatori n. 4);

= Piazza Ungheria (" " n. 4);

= Piazza Carducci (" " n. 12);

= P.le Gescal (" " n. 4).

R

7/4

3') con l'attività svolta nel corso rispettivamente delle seguenti festività, commemorazione o ricorrenza:

a) di S. Giuseppe, il giorno 19 o la domenica successiva a tale data,

da parte di 30 (trenta) operatori che utilizzano parti di

Piazza Garibaldi, Corso Savoia, Via Sipione, Piazza Crocifisso;

b) di S. Luigi, la prima domenica di agosto, da parte di un numero di

operatori ugualmente pari a 30, che utilizzano le aree di cui alla

precedente lettera a);

c) del S. Cuore, l'ultima domenica di settembre, da parte di 30 operatori,

che utilizzano parti di Via Roma e della Via S. Cuore,

oltre che di Piazza Carducci;

d) del Cuore Immacolato di Maria, l'ultima domenica di giugno, da parte

di 30 operatori, che utilizzano parti di Via Roma e di Via Carducci;

e) dei defunti, dal 30 ottobre al 2 novembre, da parte di 10 operatori,

che utilizzano il Piazzale Gescal e parte di Via A. Moro;

f) del Carnevale, da parte di 6 operatori.

g

Th

Richiamo di norme fondamentali della legge

Appare opportuno richiamare, ai fini della comprensione delle previsioni formulate per l'esercizio dell'attività, almeno due norme contenute nelle leggi regionali in vigore riguardanti l'attività di commercio su aree pubbliche: ovvero, la prima è quella secondo la quale " l'ampiezza complessiva delle aree destinate allo esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi e la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sono stabiliti dal Consiglio Comunale..... Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda, al fine di assicurare un adeguato

equilibrio con le

Installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribu-

distribuzione in uso " la seconda è che " i Comuni devono.

regolarizzare i mercati di fatto esistenti rilasciando l'autorizzazione

a tutti coloro che con idonea documentazione dimostreranno di aver

esercitato l'attività in questione nei sei mesi antecedenti l'entrata

in vigore della legge.".

Come si fa ad ottenere l'equilibrio

Ottenere, come afferma il legislatore, l'equilibrio "fra le due forme di vendita", ovvero fra il commercio su aree pubbliche e rete al dettaglio su aree private, significa sostanzialmente due cose di cui la prima è propedeutica alla seconda, ovvero:

1°) che la definizione di equilibrio è provvedimento autonomo di ciascun Comune nell'ambito appunto delle prerogative che la legge affida all'Ente Locale in tema di programmazione delle attività commerciali; se così non fosse, l'equilibrio di cui trattasi e il modo con cui ottenerlo sarebbero stati fissati dalla legge;

2°) l'equilibrio non può essere determinato che in termini di spesa prevista presso le due distinte forme di vendita; ovvero: posto ad esempio pari a 100 la spesa comunale per generi di vestiario confezionato e calzature, occorre prevedere quanta di tale spesa va effettuata presso ciascuna delle citate forme di vendita non dimenticando che fa parte della complessiva rete di vendita su aree private anche il relativo sistema extracomunale; la citata operazione non è certamente facile, ma necessaria e per una perfetta comprensione del problema occorre ribadire che

equilibrio non significa uguale " peso "delle due forme di vendita, per cui, ritornando all'esempio precedente, far si' che 50 lire vengano spese presso l'una rete e 50 presso l'altra, ma ciascun Comune, nel definire il " proprio" equilibrio, decide che lo stesso si ottenga facendo si', ad esempio, che sia effettuata una spesa di 70 lire presso l'una rete e di 30 lire presso l'altra o viceversa, o, naturalmente, secondo gli innumerevoli modi con cui il valore 100 puo' essere scomposto in due parti; il principio fondamentale da indicare e sul quale basare la previsione e dunque quello di specificare per ciascun settore l'equilibrio in questione; detto questo, per il nostro Comune si afferma che: in qualche settore di offerta puo' esser previsto che la spesa presso la forma di vendita rappresentata dal commercio su aree pubbliche possa essere maggiore di quella effettuata presso l'altra forma di vendita, ma il principio generale sul quale si basa la programmazione - che si coniuga con quella formulata per il piano per lo sviluppo e




l'adeguamento della rete di vendita su aree private - è che a questa ultima il nostro Comune assegna un'importanza, un ruolo ed una funzione di gran lunga maggiori di quelle che dovrà rivestire l'altra forma di vendita, cioè perchè tale impostazione è nella tradizione commerciale italiana, è verificata presso tutti i Comuni italiani, è la chiave di volta per poter fare sviluppare la rete distributiva comunale in perfetta sintonia con l'evoluzione delle forme distributive e con le esigenze complessive dei cittadini-consumatori, senza con ciò voler svilire il commercio su aree pubbliche, al contrario, ribadendone in questa sede la "necessità", peraltro ancor più significativa in questi ultimi anni in cui la capacità di spesa delle famiglie, in generale, è diminuita, e, con la perentoria affermazione del concetto secondo il quale se il commercio su aree pubbliche non esistesse bisognerebbe inventarlo.

a

71

Se il problema è così posto correttamente, nella pratica la situazione è molto complessa e l'applicazione del principio enunciato assai difficile per cui sono molto incerti gli esiti concreti ottenibili nel medio-lungo periodo; ciò dipende dalla circostanza per la quale la situazione di offerta è già "data" per ciascuna forma di attività, per cui, pur fissando le percentuali (che comunque non sono per sempre immutabili), per poterle ottenere non è naturalmente possibile limitare o ridurre con la forza il peso di una forma di vendita nei confronti dell'altra e ciò perché - dal lato ad esempio dell'offerta presentata dagli esercizi della rete al dettaglio - premesso che la stessa fu già autorizzata dal Comune, ove si facesse ad esempio riferimento alla superficie di vendita dei locali, se l'attività è svolta all'interno di locali di vendita le cui superfici per la nuova normativa risultano essere inferiori a quelli minimi previsti, non è naturalmente possibile far cessare gli esercizi in questione perché non rispettano una norma che dovrà valere per il futuro; ugualmente, per quanto riguarda le

R

7h

superfici disponibili per le tabelle dei generi di largo e generale consumo, non è possibile far cessare - non si saprebbe tra l'altro secondo quale criterio fare cio' - un certo numero di esercizi la cui superficie di vendita eccede quella globale prevista per la fine del quadriennio di validità del piano per il comparto in questione;

infine, dal lato dell'offerta presentata dai comparti del commercio su aree pubbliche, la situazione è analoga nel senso che l'autorizzazione è stata ottenuta in forza del soddisfacimento di norme di legge e regolamenti o piani comunali o, come è spesso accaduto, la precedente occupazione abusiva di aree pubbliche è stata " sanata " per via delle numerose disposizioni legislative che si sono succedute in passato - non ultima quella di cui alla legge n.2/96 - a seguito dell'" ascolto " delle richieste presentate al riguardo dagli operatori del settore - e cio' anche nel caso l'attività fosse stata esercitata in modo difforme dalla legge prima in vigore - (la quale, per quanto riguarda il settore

e
7h

in questione, spesso è stata un optional, nel senso che non la si è osservata di proposito, intuendo, a ragione o a torto, a seconda dei distinti punti di vista espressi da chi al riguardo formula un giudizio di valore o da chi è coinvolto nella questione, che prima o poi tale comportamento sarebbe stato premiato; in ogni caso è evidente che anche in tale forma di vendita non è possibile "tagliare" l'attività di qualche operatore ove la relativa offerta dovesse "alterare" l'equilibrio previsto tra il comparto di vendita in questione e il corrispondente comparto della rete al dettaglio a posto fisso.


La programmazione è dunque rivolta al futuro - e non potrebbe d'altra parte essere diversamente - nel senso che ci si trova all'interno di una situazione che non può in alcun modo essere attualmente modificata, ma che è possibile e doveroso prevedere quali sviluppi la stessa dovrà avere; è evidente che per ottenere gli obiettivi prefissati il processo sarà abbastanza lungo e i relativi esiti scontano una certa dose di

7h

incertezza, anche se naturalmente occorre dire che l'attuale situazione e i rapporti fra le due reti presentano una loro razionalità e riflettono delle situazioni e, soprattutto, delle esigenze reali dei cittadini-consumatori; si tratta dunque di affermare delle tendenze o modificare alcuni assetti.

A tal fine il primo compito fondamentale va chiaramente enunciato: gli sviluppi indicati potranno essere quelli previsti ed attesi se l'azione di controllo sarà inflessibile e la repressione ancorchè totale (ovvero nei confronti di tutti coloro che operano "fuori" dall'ambito della legge) applicata per mezzo della integrale applicazione della stessa. Siamo naturalmente facendo qui cenno al settore del commercio su aree pubbliche, nell'altro settore il fenomeno dell'abusivismo è quasi del tutto assente e in ogni caso non riguarda aperture non autorizzate di esercizi.

Un'obiezione potrebbe essere avanzata riguardo a quanto finora detto, ovvero che è difficile prevedere gli assetti futuri stante il fatto che è data la possibilità all'operatore di poter vendere i beni facenti par-



te delle tabelle merceologiche incluse nell'autorizzazione;cio' è naturalmente vero ed evidenzia in maniera macroscopica l'intima contraddizione della normativa che, se da un lato individua nell'approccio programmatico la base fondamentale per l'esercizio dell'attività, dall'altro "manomette" le possibilità della suddetta impostazione in quanto non consente all'Ente Locale di poter stabilire quale tipo di beni possa offrire in vendita l'eventuale nuovo operatore che dovesse essere autorizzato (nel caso in questione non all'esercizio giornaliero dell'attività, che a Rosolini non si svolge e non è prevista, ma quella svolta con la frequenza di due volte al mese) e quindi di poter incominciare a prefigurare e a far costituire i rapporti, "l'equilibrio " fra le due reti. Sono, questi, gli inconvenienti di una legislazione sulla quale non si è chiaramente " ragionato " in maniera puntuale e completa, ma tant'è, la legge è dura, ma è la legge, occorre dunque verificare come poter coniugare il rispetto della stessa con gli obiettivi posti per il settore. Di cio' si farà cenno piu' avanti,

quando si individuerà l'approccio con il quale, nell'ambito della legge, si cercherà di ovviare in parte al problema indicato e, cioè, con la previsione di " mercati specializzati " che offrono la possibilità all'Ente Locale, da una parte, di stabilire un determinato livello di offerta afferente specifici beni, dall'altra, di impedire che, ad esempio, all'interno del mercato specializzato indicato, a seguito della cessazione o della revoca dell'autorizzazione ne possa essere rilasciata un'altra per tabelle assolutamente diverse da quelle di precedente titolarità.

Infine, prima di illustrare più approfonditamente le scelte per il settore, offriamo qui di seguito qualche altro cenno informativo con particolare riguardo alla realtà comunale:

- a) l'attuale consistenza del livello di offerta è un "dato" non modificabile;
- b) è assai elevata la probabilità che il numero delle cessazioni e delle revoche, per ciascuna delle modalità in cui si esprime nel Comune tale forma di vendita, sarà molto limitato;
- c) le previsioni per la rete al dettaglio su aree private si basano su significativi aumenti di superficie, ancorché naturalmente limitati ri-

spetto alla superficie di vendita totale attualmente utilizzata.

l

7

L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE : LE SCELTE

h

74

Richiamata la circostanza che il commercio su aree pubbliche può essere svolto secondo differenti modalità, ovvero, utilizzando determinate aree quotidianamente, settimanalmente, quindicinalmente, mensilmente, per stagioni, in occasione di ricorrenze varie o di riunioni straordinarie di persone, esaminiamo qui di seguito quali sono le modalità più importanti utilizzate nel Comune di Rosolini, quali sono per esse le previsioni e quelle formulate in generale per l'insieme delle attività in parola. La modalità più importante è quella definita comunemente di "mercato" che si esprime due volte al mese: il primo venerdì ed il giorno 22 (anche se festivo). In ciascuna di dette giornate vengono utilizzate due aree, non molto distanti fra di loro, ma lontane in modo sufficientemente significativo per poter svolgere la vendita di generi alimentari (da qui la previsione, consentita dalla legge, di un mercato specializzato, nel caso specifico, appunto, di tipo alimentare) in modo distinto da quella dei generi non alimentari.

La frequenza quindicinale può apparire bizzarra, singolare, in ogni

caso molto dissimile da quella utilizzata presso la gran parte dei Comuni simili al nostro per popolazione e, per quel che vale la prossima considerazione, il che sta innanzitutto ad indicare che occorre valutare quanto sarà detto con tutte le cautele del caso, Comuni simili anche per consistenza della rete distributiva al dettaglio su aree private, nei quali tale tipo di attività di esercizio ogni settimana. Sarebbe naturalmente possibile modificare la frequenza in questione in quella anzidetta, ma quel che occorre anche precisare è che la frequenza potrebbe parimenti essere meno alta di quella attuale (pur se ciò significherebbe andare ancor più in controtendenza rispetto ai Comuni poc' anzi ricordati). Nella previsioni che vengono qui formulate la soluzione prescelta è quella del mantenimento dell'attuale frequenza e di ciò qui di seguito si darà conto non senza aver prima fatto una premessa che non ha natura tecnico-economica, ma che potrebbe servire a meglio comprendere il tema in questione. La premessa è che ogni situazione va storicizzata e compresa nei suoi intimi significati, da tale punto di vista, è evidente che l'attuale frequenza obbedisca ad una tradizione



assai consolidata e al tempo stesso accettata, per cui, una sua modifica, nel senso di far si' che essa sia settimanale, apparirebbe eccessiva agli stessi operatori e quindi non rispondente ai loro interessi, in quanto, sulla base di cio' che è avvenuto nel passato - quanto meno nella generalità dei Comuni - e delle "conquiste legislative" che detta categoria di esercenti è riuscita ad ottenere nel tempo, se nel nostro Comune avessero voluto utilizzare un'altra frequenza l'avrebbero probabilmente ottenuto, o imponendo situazioni " di fatto" all'Ente Locale o, comunque, richiedendola ed ottenendola dal suddetto Ente, in forza di un piu' o meno acclarato convincimento al riguardo da parte dell'Ente stesso; per quanto detto è dunque evidente come negli stessi operatori sia presente la consapevolezza che l'attuale frequenza sia la migliore possibile, e, tuttavia, dovendo mantenerla, occorre affermare anche e soprattutto altre ragioni, aventi una valenza piu' tecnica, che possiamo così sintetizzare:

- a) quasi il 90% dell'offerta a livello quantitativo e in termini di fatturato presentata dal commercio sulle aree in parola si basa

sulla vendita di generi di non immediato consumo; tale funzione a nostro avviso è quella più congeniale a tale tipo di commercio (si veda in particolare, oltre naturalmente alle numerose offerte relative ad un'ampia gamma di beni, lo sviluppo che ha ad esempio avuto l'offerta dei generi di abbigliamento (compresi gli accessori e la biancheria intima), oltre alle calzature, offerta, quella appunto dei generi di abbigliamento, che è in gran parte l'evoluzione della modalità con cui si espresse ai suoi inizi tale forma di vendita quando si caratterizzò per la vendita delle cosiddette " stoffe "); si potrebbe obiettare che tale forma di vendita ha espresso capacità di proposta commerciale molto conveniente anche nel campo dei generi alimentari come peraltro è stato già evidenziato nella presente relazione, ma a tal proposito occorre distinguere e richiamare esattamente quanto si sosteneva nel passaggio della relazione medesima: si parlava di mercati operanti all'interno di piazze anche urbanisticamente importanti di molte città per la vendita " giornaliera " e come, in tale caso, la suddetta

P
7/4

vendita costituisca l'altra faccia in cui, nella città in questione, si esprime il commercio globalmente considerato per la vendita appunto dei generi alimentari; nella situazione data, non è possibile neppure immaginare che nel nostro Comune possa essere attivata la vendita quotidiana presso i cosiddetti "mercatini" dei generi alimentari; nel quadro di tale convincimento è stata riconosciuta una certa validità all'obiezione citata interpretandola appunto positivamente per quanto riguarda l'offerta "settimanale" dei generi alimentari, con alcune limitazioni, ovvero, riservandola in massima parte ai generi di ortofrutta (questa previsione è la prova evidente che non si è pregiudizialmente contrari al commercio settimanale su aree pubbliche, ma, congruamente, la si prevede solo nei casi lo stesso può essere utile e produttivo per gli operatori e i consumatori, come appunto in quello riguardante la sola vendita dei generi di ortofrutta e qualche altro limitatissimo bene alimentare e non, quindi, per quella dei generi non alimentari per i quali è invece assolutamente congeniale la relativa vendita con frequenza due volte al me-

P
74

se stante il fatto che si tratta di beni che non è necessario acquistare ogni settimana, per la cui acquisizione, fra l'altro, è necessario disporre di determinate somme di denaro che è diventato sempre piu' difficile poter spendere a distanza appunto di una settimana;

b) la legge dispone che sia raggiunto l'equilibrio fra le due forme di vendita (commercio su aree pubbliche e rete al dettaglio su aree private, n.d.r.); nella situazione data, frutto di quasi venticinque anni di programmazione, si è continuamente ricercata la possibilità di ottenere tale equilibrio, ove si procedesse al raddoppio dell'attuale livello di offerta del commercio su aree pubbliche (di cio' infatti si tratta) si arrecherebbero dei danni alla distribuzione commerciale complessivamente considerata, si produrrebbe uno " squilibrio", che è l'esatto opposto di quello che si vuole ricercare, non dimenticando, ove ce ne fosse bisogno, che i consumi reali sono diminuiti e che non si puo' rispondere a questa circostanza col raddoppiare il livello di offerta citato oltre naturalmente ad aumentare le superfici disponibili della rete al dettaglio in misura abbastanza corri-

74

spondente al citato aumento, o, comunque, in una qualche misura, ove non si voglia assumere che tale seconda forma di commercio abbia sviluppato all'interno del Comune di Rosoluni tutte le sue potenzialità (il riferimento in parola è dato dalla circostanza che contestualmente alle norme e direttive per il commercio su aree pubbliche viene adottato anche il Piano per la rete al dettaglio su aree private); naturalmente, detto obiettivo dell'equilibrio va ancora perseguito perchè non è stato pienamente raggiunto e, per far ciò, ove si tenga conto delle previsioni contenute nel su citato piano per la rete su aree private, per quanto riguarda in particolare il commercio su aree pubbliche svolto due volte al mese (che copre la gran parte dell'offerta di tale forma di vendita) la previsione è di ampliare l'offerta di vendita sia per quanto riguarda i generi alimentari (dagli attuali 16 operatori si passa a 23) che per quanto concerne la vendita dei generi non alimentari (si passa da 180 operatori a 230); inoltre, nella stagione estiva, si potranno affiancare 3 (tre) operatori della somministrazione ai 2 (due) che esercitano l'atti-



vità nel corso di tutto l'anno;

infine, l'integrazione delle scelte per l'ottenimento del citato equilibrio è rappresentata:

- b) dall'ampliamento dell'offerta specializzata di generi alimentari nelle ore post-meridiane del venerdì con l'istituzione, in aggiunta ai quattro esistenti, di un "mercatino" in piazza Dell'Ali, avente appunto le medesime caratteristiche e lo stesso numero di operatori delle altrettante quattro piazze utilizzate per i mercatini poc'anzi indicati, con l'avvertenza che, essendo cinque il numero totale di operatori in ciascuno di detti mercatini, si avrà l'aumento di una unità in piazza Ungheria, piazzale Gescai e piazza Savarino, mentre, in piazza Carducci l'aumento sarà di due unità;
- c) dall'utilizzazione di due aree per la vendita settimanale, in un'area, di frutta secca (da parte di un operatore) e, nell'altra, di " piante " (da parte di quattro operatori);
- d) dall'utilizzazione di due aree per l'attività giornaliera di somministrazione, di una per la vendita di pesce, di una per la vendita della frutta secca ed infine di un'area per l'utilizzazione a carattere
- 

stagionale (periodo 1° settembre - 31 dicembre) per la vendita di caldaroste;

La " griglia " dell'offerta è dunque strutturata in modo organico e decisamente orientata ad un integrale soddisfacimento dell'ampio spettro di esigenze dei consumatori, in uno con l'esigenza di assicurare un adeguato equilibrio con la rete al dettaglio su aree private.

Appare quasi inutile aggiungere che il progetto presentato dall'Amministrazione, a sua volta esplicitato attraverso un coerente impianto normativo, dovrà trovare il necessario riscontro, da una parte, nella risposta positiva ed efficace di tutti gli operatori interessati (non solo quelli nuovi, ma anche quelli vecchi), dall'altra, nell'attività di controllo (a questo riguardo devesi sottolineare che tale azione non è mai venuta meno ed una " spia " significativa di tale affermazione è data ad esempio dal fatto che Rosolini è fra i pochissimi Comuni in Sicilia che non utilizza la normativa sulla sanatoria in quanto non ci sono opera-

e

74

tori che appunto abusivamente abbiano occupato aree pubbliche per l'esercizio dell'attività), che rappresenta l'anello di saldatura fra quanto previsto in termini progettuali e quanto atteso in termini reali.

L'unica obiezione che pare possa, almeno apparentemente, cogliere nel segno in ordine all'impianto progettuale appena delineato è che il numero di " postazioni " o di " posteggi " previsto oltre quello dato dalle operazioni di mercato due volte al mese potrebbe incidere in maniera pesantemente negativa sulla " scena urbanistica " della città che verrebbe a tal riguardo costellata da un insieme di " buchi neri " quali potrebbero essere appunto considerati detti posteggi.

L'obiezione non è da trascurare, ma occorre coglierne l'effettiva valenza: il numero dei posteggi indicati è assai limitato e, fra l'altro, la quasi totalità verrà utilizzata solo una volta la settimana; in ogni caso, la prevista conferenza di servizio alla quale parteciperanno i componenti degli uffici urbanistica e commercio oltre che i relativi assessori potrà e dovrà fornire, nelle forme dovute, le necessarie indicazioni perchè le strutture di vendita utilizzate all'interno dei posteggi siano rispondenti alle moderne esigenze economico-tecniche, al

E
74

canoni dell'urbanistica ed alla tutela dell'ambiente complessivamente considerato.

Per quanto riguarda l'attività giornaliera,

occorre segna-

lare come essa è una modalità con cui la forma di vendita in parola esprime in maniera assai significativa le sue potenzialità e, in fondo, la sua produttività e capacità di soddisfare i bisogni dei cittadini-consumatori. L'attività giornaliera, si esprime di norma nei cosiddetti "mercati rionali" per la vendita di qualsiasi tipo di genere. Tali mercati, tipici comunque delle grandi città, vengono svolti nella gran parte dei casi (specie per quanto riguarda la vendita di generi alimentari, che è la più importante nel confronto con quella dei generi non alimentari) presso piazze famose, contornate da palazzi e manufatti di notevole pregio architettonico, che formano degli scenari urbanistici di notevole suggestione. E', questa, una delle forme tradizionalmente più significative, come peraltro è stato prima accennato, ma anche più fruttuose di tale forma di vendita del commercio su aree pubbliche, su cui si basa una


74

Q

74

parte fondamentale della tradizione commerciale italiana. Nella coscienza pubblica si tratta piu' che di esercizi condotti da " ambulanti ", cosi' come li si potrebbe intendere secondo un'interpretazione "nostrana", di veri e propri negozi a posto fisso la cui caratteristica è che appunto l'esercizio della relativa attività non avviene all'interno di locali "privati", di proprietà dell'operatore commerciale o che lo stesso ha preso in affitto, ma utilizzando aree pubbliche; una sana concorrenza e l'uso appunto di aree per le quali il compenso corrisposto all'Ente Locale è minore di quello che occorrerebbe corrispondere ai privati per locali avente le medesime dimensioni, fanno si' che tale attività sia altamente produttiva, soddisfi grandemente le esigenze di ampie fasce sociali e costituisca una sicura fonte di reddito per i relativi commercianti.

Nei Comuni dalle limitate dimensioni, tale attività è completamente assente ed in ispecie in quelli del Meridione d'Italia- e non potrebbe



essere altrimenti perchè sarebbero necessarie le relative aree - che quasi sempre mancano - e un bacino di utenza abbastanza ampio - ma, forse, piu' che tali due elementi, ancorchè di grande rilevanza, occorre dire, che non esiste una cultura adeguata in merito, perchè, quella prevalente ed imperante è segnata dallo individualismo piu' esasperato e dunque inadatta a concepire l'esercizio di un'attività gestita privatamente, ma per la quale è necessaria una gestione comune degli spazi, un'organizzazione costituita dagli stessi operatori che provveda a tutte le esigenze che emergono all'interno di tale gestione comune, ovvero quelle di assicurare la pulizia, il funzionamento e la sicurezza degli impianti, il corretto esercizio dell'attività, il responsabile esercizio, da parte di tutti, dei relativi diritti, ma anche di assolvere ai corrispondenti doveri imposti a ciascuno, il decoro complessivo della struttura e così via.

P


74

Per quanto attiene in particolare il nostro Comune, al di là della pregiudiziale culturale prima accennata e della mancanza di aree, l'ipotesi, relativa attività di vendita si sostanzierebbe nella creazione di una serie di " buchi neri " urbanistici e commerciali, dannosi per l'immagine della città e praticamente inutile al fine di poter influenzare in maniera positiva l'offerta dei beni che, a nostro avviso, sarebbero rappresentati dai generi di ortofrutta e di qualche altro bene assai poco importante per il complesso dell'offerta.

Certamente, nulla può rimanere impregiudicato e, in un futuro abbastanza lontano potrebbe essere formulata e realizzata l'ipotesi di tali " mercatini " : ma dovrebbero essere molte le variabili oggi esistenti che non dovrebbero più esserci e il quadro economico e culturale dovrebbe essere radicalmente mutato! Per il momento, dunque, la previsione formulata per il prossimo quadriennio è limitatissima in ordine a tale tipo di attività e le pochissime unità di operatori previsti che dovranno esercitare all'interno di aree aventi superfici limitatissime soddisfa più esigenze di immediato consumo in ordine a qualche bene che autentiche scelte strategiche di politica commerciale comunale.

74

Per il mercato settimanale, l'utilizzazione di un'altra area in aggiunta alle quattro già utilizzate (in ciascuna delle suddette cinque aree eserciteranno l'attività cinque operatori del settore dei generi alimentari) si salda con l'esigenza di articolare la diffusione del servizio in parola in modo territorialmente completo, in una prospettiva distributiva che, da un lato, soddisfi alcune fasce di consumatori, e, che, dall'altra, si inserisca utilmente nel processo volto alla " ricerca dell'equilibrio " con l'altra rete di vendita che, come abbiamo visto, rappresenta la chiave di volta della progettazione ancorchè non si devono e non si possono distribuire i " pesi " col bilancino, metodo, questo, oltre che improponibile, improduttivo e del tutto inefficace. E' comunque evidente che le soluzioni devono essere, per quanto possibile, coerenti, sia con l'impianto concettuale quanto con quello definito a livello operativo. La scelta della quale si è finora discusso, ci consente di agganciare la stessa all'altra riguardante il limitato ampliamento della superficie di vendita previsto per i due mercati quindicinali per la vendita appunto dei generi alimentari; al riguardo si può dire



che fatto 100 la spesa per generi alimentari da parte dei consumatori residenti nel Comune, la spesa prevista presso il commercio su aree pubbliche è pari al 2% del totale, con un aumento, rispetto a quella effettuata attualmente dello 0.4%. Come si può ben notare si tratta di valori assolutamente compatibili e congrui con le necessità di una corretta programmazione e con la possibilità di concedere margini di sicura operatività a tutti gli esercenti.

Per quanto riguarda infine la motivazione in ordine alla scelta operata per la vendita " quindicinale " di generi non alimentari (da 182 operatori si passa ai 232 previsti) la stessa va ricercata nel fatto che attualmente il ventaglio merceologico è sostanzialmente basato su un numero di specializzazioni non elevato, il previsto aumento, dovrebbe pertanto far assumere all'attuale vendita le caratteristiche di un vero e proprio mercato e cioè, da una parte, per stimolare la corrispondente rete al dettaglio su aree private, dall'altra, consentire ai consumatori di accedere ad una platea più ampia di beni, per la cui offerta il commercio in parola presenta delle notevoli capacità, che, fi-



-1

nora, non ha potuto sperimentare perchè l'area ed il numero di operatori sono da parecchio tempo " congelati "; riguardo alla " compatibilità " della scelta indicata e alla possibilità di ottenere con la stessa " l'equilibrio " piu' volte indicato, tali elementi vanno interpretati all'interno del processo di enorme portata che sta coinvolgendo il settore del commercio (come del resto tanti altri settori), a sua volta parte di un processo economico-sociale ancor piu' ampio; sulla base di tale situazione oggettiva, occorre offrire delle " opportunita' " a chi per brevità possiamo definire venditori, ma in un quadro di coerenze economiche oggettivamente ineludibili (il laissez-faire non è, da tale punto di vista, il principio e la prassi migliore per fare affermare al meglio le ragioni dello scambio commerciale: da qui la necessità di prevedere " sapienti " livelli di offerta); per quanto detto: fatto 100 il livello dei consumi, da parte dei residenti, riferito ai generi offerti presso il commercio su aree pubbliche, si stima che se il livello di offerta previsto sarà pienamente raggiunto, la spesa relativa, sostenuta presso tale forma di vendita, passerà dall'attuale 10.7% sul citato tota-

tale ad un massimo del 16%.

In ordine a tali percentuali rendiamo conto della ricerca (relativa alla determinazione della spesa effettuata presso il commercio su aree pubbliche nelle giornate del 1° venerdì e del 22 di ogni mese) che hanno condotto il progettista ed i dipendenti del 2° settore, 4° comparto, del Comune di Rosolini; successivamente seguiranno le stime relative alla spesa effettuata presso la medesima forma di vendita relativamente a tutte le volte in cui la stessa viene svolta all'interno del territorio comunale e, infine, saranno fornite le valutazioni per le quali, sulla base del nuovo livello di spesa previsto si determina il corrispondente nuovo livello di offerta.

Per quanto riguarda i dati ottenuti dalla ricerca relativa all'attuale spesa effettuata il 1° venerdì ed il 22 di ogni mese riguardante i differenti beni posti in vendita all'interno dell'area pubblica utilizzata per l'esercizio del commercio essi sono presentati nel seguente prospetto (nel quale sono anche indicati i valori riguardanti i consumi totali relativi ai beni in parola ed i rapporti istituiti fra i citati valori

74

di spesa e quelli corrispondenti relativi ai consumi totali):

Valori in milioni di lire

Settore	Spesa effettuata presso la rete del commercio su aree pubbliche (a)	Consumi	
		(b)	(a): (b)
Alimentare(*)	(16x24x900.000) = = 345.6 (**)	46.000	0.075
Abbigliamento + Calzature	(50x24x1.800.000)= = 2160.0 (30x24x800.000)= = 576.0 Tot. (2160+576)= 2736	14.200	19.26
Deters., deterg., artic. igiene casa e persona	(5x24x1.000.000)= = 120.0	6.300	1.90
Mercer., bianch. int., corredi + Casal., artic. in plast., fiori, dischi, tappeti, lampadari + Stoffe	(80x24x700.000)= = 1344.0 (8x24x800.000)= = 153.6 (7x24x700.000)= = 117.6 Tot. (1344.0+153.6+117.6)= = 1615.2	2.450	66.0

(*) Oltre ai generi alimentari in senso stretto comprende i generi di ortofrutta e le carni.

(**) Ove si aggiungesse la spesa effettuata presso i mercatini rionali si otterrebbe un valore pari a 1000.2

74

Ove si considerino i rapporti complessivi, si ottengono i seguenti distinti valori:

- A) 5.9% (se si instaura il rapporto fra spesa effettuata presso la rete del commercio su aree pubbliche effettuata il primo venerdì' ed il 22 di ogni mese ed il totale dei consumi relativi a tutti i beni);
- B) 6.8% (se al numeratore del precedente rapporto si aggiunge il valore della spesa effettuata presso i " mercatini rionali ");
- C) 7.3% (se al denominatore del rapporto di cui alla precedente lettera A) si pone il valore dei consumi relativi ai soli beni offerti dal commercio su aree pubbliche);
- D) 8.3% (se al numeratore del precedente rapporto C) si aggiunge il valore della spesa effettuata presso i "mercatini rionali");
- E) 10.7 (se al numeratore del precedente rapporto D) si aggiunge anche la spesa effettuata presso il commercio itinerante su aree pubbliche nonché quella sostenuta presso il commercio su aree pubbliche in occasione delle feste locali e delle tradizionali ricorrenze).

g

76

L'Amministrazione ha ritenuto che tale percentuale di spesa sul totale dei consumi relativi ai beni offerti presso il commercio su aree pubbliche possa aumentare fino alla soglia massima del 16%; tale risultato, assunto un lievissimo aumento nella spesa effettuata presso tale forma di vendita in occasione delle tradizionali feste e ricorrenze, potrà essere ottenuto sia con un aumento della produttività media (generato da una prevista maggiore concorrenza), quanto, naturalmente per la parte di gran lunga prevalente, con un aumento nel numero di operatori presso il mercato del 1° venerdì e del 22 di ogni mese (nelle misure che qui si richiamano: per l'offerta di generi alimentari, con la previsione di sette nuovi operatori, per quella dei generi non alimentari, di cinquanta); infine, con l'istituzione del già citato " mercatino rionale " di piazza Dell'Ali e dell'adeguamento del livello di offerta degli attuali quattro mercatini a quello appunto citato di piazza Dell'Ali e alla prevista nuova offerta quotidiana nelle aree indicate nel relativo articolo di normativa , il rilievo di tale ultime due previsioni è naturalmente assai limitato, ma il relativo nuovo livello di spesa concorre, assieme agli altri, a far ottenere l'incremento previsto.

74

~~tate ad un massimo del 10%.~~

Da quanto riferito si puo' dunque comprendere come le scelte possano essere giudicate congrue, nella considerazione, assolutamente fondamentale, che trattasi di due forme di vendita con contenuti di offerta e di servizio complessivo assolutamente diversi, ancorchè i consumatori, per alcuni beni ed ancorchè per gli stessi solo parzialmente, possono rivolgersi presso l'una o l'altra delle due forme di vendita.

Se nasce un problema di concorrenzialità con la rete al dettaglio su aree private (il che non è dannoso, perchè se la concorrenzialità è leale e poggia sull'osservanza delle regole da parte di tutti, la stessa non puo' che essere necessaria) abbiamo potuto verificare, dalle percentuali indicate, che esso è di natura abbastanza limitata, il problema che, soprattutto, la rete su aree private deve risolvere è quello del suo rapporto con le reti omologhe degli altri Comuni che attirano grandi quantità di domanda; infatti, sottratte dalle basi 100 le modeste quote di autoconsumi e quelle quasi trascurabili del commercio itinerante su aree pubbliche, nonchè quello svolto in occasione di ricorrenze, festività od al-

74

tre ricorrenze, il valore della spesa risultante dalla citata differenza non affluisce presso la rete al dettaglio comunale, ma, in parte, in misura differenziata per i distinti settori di offerta, presso appunto altre reti comunali di vendita (in particolare, presso il vasto bacino commerciale situato nel Comune di Modica e, in misura meno ampia, presso quello del Comune di Siracusa). Non dimenticando dunque il ruolo e la funzione svolta dal commercio su aree pubbliche (al riguardo si deve sottolineare che se le percentuali di spesa sono quelle indicate, in molti settori di offerta la capacità attrattiva della forma d' vendita in parola è molto piu' elevata di quanto non sia appunto rappresentato dalla percentuale generale prima indicata), la rete comunale citata deve dunque rispondere soprattutto alla micidiale sfida lanciata dal dettaglio su aree private di altri Comuni.

74

Conclusione

Nelle pagine precedenti, pur se sinteticamente, sono state indicate le scelte che presiedono alla normativa riguardante l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. In questa sede si vuole aggiungere una riflessione finale che è la seguente: all'interno di ogni comunità occorre favorire il formarsi di una coscienza civica il cui livello di maturazione emerge dal modo più o meno corretto e moderno con cui al suo interno vengono svolte le diverse attività, oltre che interpretate e vissute tutte le fasi della vita cittadina; il modo con cui viene svolto il commercio su aree pubbliche è una "spia" - forse non più importante di altre, ma certamente assai significativa - del suddetto aspetto e quindi di come il potere locale fa vivere ai propri cittadini l'esperienza dell'acquisto presso tale forma di vendita e del rapporto che per l'occasione ogni cittadino ha con sé stesso e con gli

e

74

altri - e quindi anche con gli operatori del settore - ; per migliorare tali rapporti, occorre affidarsi alle " armi " della cultura, dell'intelligenza e del sapiente governo della città; oneri gravosi sono dunque affidati agli operatori, ma, soprattutto all'Amministrazione Comunale la cui azione riveste importanza fondamentale al riguardo, perchè gli obblighi a carico dei primi sono ben svolti se è esercitato il governo dell'attività in questione, per cui è necessario che siano fatte rispettare le leggi, nazionali e locali, che non vengano fatte marcire situazioni negative ove ce ne sono, che sia favorito l'esercizio dell'attività predisponendo i relativi servizi perchè la stessa venga svolta in modo serio, civile ed ordinato.

La predisposizione delle presenti norme, oltre ad obbedire ad un dettato legislativo, intende rappresentare non certamente la prima tappa, perchè qualcosa ancorchè assai limitata è stata fatta, ma una tappa essenziale perchè tutto quanto prima auspicato possa effettivamente realizzarsi.

74

ARTICOLO 1

Fonti legislative. Caratteristiche. Durata.

Le presenti norme e direttive, che hanno la loro base legislativa nelle leggi regionali n.18 dell'1.03.1995 e n.2 dell'8.01.1996, disciplinano l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel Comune di Rosolini e sostituiscono ogni altra norma comunale in materia precedentemente emanata; la loro durata è quadriennale.

ARTICOLO 2

Vie e piazze comunali in cui è vietato l'esercizio dell'attività in forma itinerante

Le vie e le piazze comunali lungo e all'interno delle quali è vietato l'esercizio dell'attività in forma itinerante sono le seguenti:

Via Elero (dall'incrocio con la SS.115 fino a quello con la via Roma), Via Immacolata, Piazza Garibaldi, Piazza Masaniello, Via Gonzaga (dal'incrocio con Via Galileo fino a quello con Via Giulia), Piazza Dell'Ali, C.so Savoia (dall'incrocio con Piazza Europa fino a quello con Via Sifione), Via Rimembranza (dall'incrocio con Piazza degli An-

el

74

geli fino a quello con Via S.Alessandra), Via Sipiione (dal'incrocio con Corso Savoia fino a quello con Via C.Battisti), Via Ronchi (dallo incrocio con Piazza Europa fino a quello con Via S.Alessandra), Via Roma (dall'incrocio con Piazza Garibaldi fino a quello con Via Ariosto).

ARTICOLO 3

Aree pubbliche per l'esercizio quotidiano dell'attività di commercio

E' istituita l'attività giornaliera di commercio su aree pubbliche, così regolamentata:

A) Aree di utilizzazione:

1^) Piazza Savarino;

2^) Piazza Gescal;

Superfici di vendita totali: mq.24.00 (ventiquattro);

N.ro posteggi per ciascuna area: 1 (uno);

Superfici di ciascun posteggio e dimensioni:mq.12.00 con dimensioni pari a mq. (6.00x2.00);

Orario di attività: Durante le ore post-meridiane;

Autorizzazione amministrativa prevista: per la somministrazione

B) Area di utilizzazione: Piazza Garibaldi (di fronte al bar Centrale: Via Calafarina angolo Via Savoia);

Superficie di vendita: mq.3.00;

N.ro posteggi e superficie : 1 (uno), con superficie pari a mq.3.00;

Orario di attività: Durante le ore post-meridiane;

Autorizzazione amministrativa prevista: per la tabella VI (per la vendita di frutta secca);

C) Area di utilizzazione: Piazza Masaniello;

Superficie di vendita: mq.8.00;

N.ro posteggio e superficie: 1 (uno), con superficie pari a mq.8.00;

Orario di attività: Quello previsto per i corrispondenti esercenti della rete al dettaglio su aree private;

Autorizzazione amministrativa prevista: Tabella V;

D) Area di utilizzazione: Piazza Gescal;

Superficie di vendita: mq.16.00;

N.ro posteggio e superficie: 1 (uno), occupato da una struttura che utilizzerà una superficie fino a mq.16.00, realizzata in conformità alle norme urbanistiche vigenti e ai moduli costruttivi, colorazione e materiali stabiliti dal Comune per tale tipo di struttura;

Orario di attività: Quello previsto per i corrispondenti esercenti della rete al dettaglio su aree private;

Autorizzazione amministrativa prevista: Tabella VI (per la vendita di generi di ortofrutta);

E) Area di utilizzazione: Spiazzale antistante l'area destinata all'ampliamento del cimitero;

Superficie di vendita: mq.32.00;

N.ro posteggi e superfici: 2 (due), ciascuno occupato da una struttura che utilizzerà una superficie fino a mq.16.00, realizzata secondo quanto previsto alla precedente lettera D);

Orario di attività: quello previsto per i corrispondenti esercenti della rete al dettaglio su aree private;

Autorizzazione amministrativa prevista: Tabella XIV, per la sola specializzazione merceologica: " Piante e fiori ".

R

74

ARTICOLO 4

Aree pubbliche per l'esercizio dell'attività di commercio in due giornate del mese

Il primo venerdì ed il giorno 22 (anche se festivo) di ogni mese sono formalmente istituiti due distinti mercati specializzati, ancorchè attivati all'interno di un'unica grande area che è quella già attualmente utilizzata; la relativa attività è così disciplinata:

- A) Mercato specializzato per la vendita di generi alimentari e per quella effettuata da parte di produttori agricoli
-

Superficie massima di vendita prevista: 328 (trecentoventotto);

N.ro massimo di posteggi: 23 (ventitrè) di cui 3 riservati per la vendita del pesce; 4, per la vendita da parte di produttori agricoli, così distinti: 2 per la vendita di piante e fiori, 2 per la vendita di generi di ortofrutta; i rimanenti per la vendita di generi alimentari vari.

Superfici dei posteggi:

- a) per la vendita del pesce: ciascun posteggio avrà una superficie massima fino a mq. 8.00;
- b) per la vendita di piante e fiori da parte dei relativi produttori agricoli: ciascun posteggio avrà una superficie fino ad un massimo di mq. 12.00;
- c) per la vendita di generi di ortofrutta da parte dei relativi produttori: ciascun posteggio avrà una superficie fino ad un massimo di mq. 12.00;
- d) per la vendita di generi alimentari vari: ciascun posteggio avrà una superficie fino ad un massimo di mq. 16.00.

All'interno del mercato di cui al presente punto, è prevista la somministrazione stagionale :

Th

il cui esercizio è previsto all'interno di una superficie massima di mq.36.00, distribuita fra un numero di posteggi pari a 3 (tre),, ciascuno con superficie fino a mq.12.00, a favore di altrettanti operatori;

B) Mercato specializzato per la vendita di generi non alimentari

Superficie massima di vendita prevista: mq.2880 (duemilaottocentotrenta);

N.ro massimo di posteggi previsto: 232 (duecentotrentadue);

Articolazione dei posteggi per dimensioni:

- a) N.ro 230 (duecentotrenta) da mq.12.00; all'interno del valore indicato, per un numero di operatori non superiore ad 8 (otto) è previsto, a seguito di presentazione di apposita domanda e relativa documentazione (i dati presnetati saranno successivamente verificati dal Comune) di poter utilizzare dei posteggi aventi una superficie fino a mq.24.00;
- b) N.ro 2 (due), aventi ciascuno una superficie fino a mq. 12.00, da utilizzare per la somministrazione

Per l'area all'interno della quale saranno svolte le attività riguardanti i due mercati si prescrive quanto segue:

- A) il settore " mercato specializzato per la vendita di generi alimentari e per quella effettuata da parte dei produttori agricoli " viene spostato dall'attuale sede di Piazza degli Angeli a quella costituita dal " braccio del cimitero ", a partire da Piazza degli Angeli;
- B) il previsto ampliamento nel numero dei posteggi all'interno del

P

74

" mercato specializzato per la vendita di generi non alimentari " sarà effettuato utilizzando Piazza degli Angeli e Via Rimembranza fino alla concorrenza dei posteggi previsti.

ARTICOLO 5

Aree pubbliche per l'esercizio settimanale dell'attività

Sono formalmente istituiti dei mercati per l'attività settimanale di vendita secondo il disposto qui di seguito indicato:

A) Per la vendita di generi alimentari, nelle ore post-meridiane di ogni

venerdì, nelle seguenti 5 (cinque) aree:

a) Piazza Savarino;

b) Piazza Ungheria;

c) Piazza Carducci;

d) P.le Gescal;

e) Piazza Dell'Alì.

I parametri previsti per ciascuna area e, comuni a tutte, sono i seguenti:

= Superficie di vendita totale: mq. 60 (sessanta);

= N.ro dei posteggi: 5 (cinque);

= Superficie di ciascun posteggio: mq. 12.00 con dimensioni pari a mq. (6.00x2.00);

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Tabella merceologiche attivabili all'interno dei 5 (cinque)
posteggi previsti in ciascuna area:

= La tabella I in due posteggi: in 1 (uno) per la vendita di formaggi e salumi, nel secondo per la vendita di dolci e/o biscotti;

= La tabella II (per la vendita di polli) in 1 (uno) posteggio;

= La tabella VI in 2 (due) posteggi: in 1 (uno) per la vendita di generi di ortofrutta, nel secondo per la vendita di frutta secca;

B) Per la vendita di frutta secca (tabella VI), nella giornata di domenica, all'interno di Piazza Garibaldi (Via Calafarina angolo Via Manzoni), con l'utilizzazione, da parte del relativo operatore, di 1 (uno) posteggio la cui superficie prevista è di mq.3.00;

C) Per la vendita di " piante e fiori ", (tabella XIV), nella giornata di domenica, nelle adiacenze del cimitero, all'interno di un'area dalla superficie massima prevista pari a mq.72.00 (settantadue), distribuita fra n.ro 6 (sei) posteggi), con una superficie per ciascuno fino a mq.12.00, da utilizzare da parte di 6 (sei) operatori, di cui 1 (uno) produttore agricolo;

D) Per la vendita di " piantine " (tabella XIV), nelle ore post-meridiane del venerdì', su un'area, dalla superficie massima prevista pari a mq.32.00 ricavata all'interno di Piazza Masaniello, con l'utilizzazione di 4 (quattro) posteggi, ciascuno con una superficie fino a mq.8.00, da utilizzare da parte di altrettanti operatori;

E) Per la vendita di " utensili " (tabella XIV), nelle ore post-meridiane del venerdì', su un'area dalla superficie massima prevista pari a mq.24.00, ricavata all'interno di Piazza Masaniello, con l'utilizzazione di 2 (due) posteggi, ciascuno con una superficie fino ad un massimo di mq.12.00, da utilizzare da parte di altrettanti operatori.

76

ARTICOLO 6

Aree pubbliche per l'esercizio stagionale dell'attività

E4 istituita l'attività stagionale di vendita di caldarroste il cui esercizio è così disciplinato:

= Aree :

Piazza Garibaldi (Via Calafarina e angolo Via Savoia)
e
Piazza Masaniello

= N.ro posteggi ricavabili all'interno di ciascuna area e relative dimensioni: 1 (uno) con dimensioni per ciascuno pari a mq.3.00;

= Periodo: 1° settembre - 31 dicembre.

= Giornata/e di utilizzazione: secondo le richieste presentate.

ed

74

ARTICOLO 7

Aree pubbliche per l'esercizio temporaneo dell'attività di commercio in occasione di feste o ricorrenze locali o di qualsivoglia riunione straordinaria di persone

In occasione delle tradizionali feste o ricorrenze locali, a carattere religioso o meno, o di qualsivoglia riunione straordinaria di persone dovuta a manifestazioni indette da enti, movimenti, associazioni, partiti politici o simili, potrà essere richiesto il rilascio di autorizzazioni temporanee per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Il Sindaco, discrezionalmente, potrà autorizzare tale tipo di attività, che, se consentita, dovrà rispettare i diritti di coloro che, avendo presentato la richiesta, hanno avuto riconosciuto, dalle norme vigenti, un criterio di priorità nel rilascio delle autorizzazioni relative; infine, il rilascio di cui al presente articolo, potrà essere:

- a) per il numero richiesto di autorizzazioni o per altro inferiore;
 - a) per l'area che si intenderebbe utilizzare o per altra indicata dal Sindaco medesimo,
 - b) per la/e giornata richiesta/e o per altra/e ugualmente indicata/e dal Sindaco.
- 43

ARTICOLO 8

Aree private per l'esercizio dell'attività di commercio

Qualora un soggetto metta gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, la stessa può essere utilizzata dal soggetto medesimo per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge. Il rilascio della relativa autorizzazione soggiace tuttavia al soddisfacimento di tutte le ulteriori, seguenti condizioni:

- a) devono essere stati preventivamente resi i pareri da parte del Comando di Polizia Municipale sul soddisfacimento o meno delle relative norme di polizia urbana e di quelle del codice della strada, dell'Ufficio Tecnico, in ordine al rispetto o meno, nell'uso dell'area, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché, se previste, delle limitazioni e divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, e, infine, dell'Autorità Sanitaria in ordine al rispetto o meno delle relative norme i-

l

Th

gienico-sanitarie;

- b) il numero di tale tipo di autorizzazioni già rilasciate non sia superiore a 3 (tre);
- c) la superficie di vendita richiesta per ciascuna area non superi i mq. 50 (cinquanta).

ARTICOLO 9

Tempi e luoghi di sosta per l'esercizio dell'attività in forma itinerante

Fermo il rispetto delle norme di polizia urbana e del codice della strada, il tempo massimo di sosta da parte degli esercenti l'attività in forma itinerante è limitato ad 1 (una) ora; inoltre, la relativa offerta dei generi posti in vendita, non può essere esercitata a meno di 200 (duecento) metri lineari, da calcolare seguendo la strada più breve, da quella corrispondente esercitata all'interno delle aree pubbliche la cui utilizzazione è prevista, per l'articolo 5, con

p

74

frequenza settimanale, quanto da quella svolta, secondo il precedente articolo 4, due volte al mese, sia, infine, dall'area privata utilizzata dal corrispondente operatore della rete al dettaglio.

ARTICOLO 10

Nulla-osta comunale per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

Procedura di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività secondo le differenti modalità previste.

Cessazione dell'attività e revoca dell'autorizzazione.

Aggiornamento delle superfici e del numero dei posteggi.

L'esercizio dell'attività in forma itinerante nel Comune è subordinato al preventivo nulla-osta comunale che avrà validità annuale e che potrà essere negato per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse; ove lo stesso venga rilasciato vi saranno indicate le vie e le piazze comunali lungo ed all'interno delle quali l'attività non può essere esercitata, oltre ai vincoli per la stessa previsti secondo il disposto di cui al precedente articolo 9.

Il rilascio dell'autorizzazione in relazione alle differenti modalità previste di esercizio dell'attività è così regolamentato:

A) Per l'esercizio quotidiano dell'attività

74

Premesso che per il rilascio di ciascun tipo di autorizzazione di cui al presente articolo, fatta esclusione per quelle temporanee, è pregiudiziale il rilascio da parte del Comune della relativa concessione per uso del suolo pubblico e che le attuali, relative autorizzazioni, ove qui non specificato, saranno convertite d'ufficio in quelle previste dalla vigente normativa, per le autorizzazioni disponibili per l'esercizio quotidiano di cui al presente punto, a seguito dell'apposizione del visto di legittimità alle norme e direttive per il commercio in parola da parte del CO.RE.CO., il Comune emanerà apposito bando con il quale inviterà gli interessati a presentare l'istanza per l'ottenimento della relativa autorizzazione, che sarà rilasciata a favore delle domande regolari prima pervenute al Comune; in caso di domande concorrenti si provvederà al rilascio secondo l'ordine di priorità previsto dalla legge. Ove necessario, saranno formate delle graduatorie, al cui interno saranno collocati, per primi, i nominativi di coloro le cui domande, concorrenti con le altre, non sono state esitate in modo positivo, seguiti progressiva-

e

Th

mente dai nominativi di coloro che avranno presentato la domanda successivamente. Per il rilascio delle autorizzazioni si provvederà secondo l'ordine di presentazione delle domande; ove si sia resa necessaria la formazione di graduatorie, per il suddetto rilascio si attingerà alle stesse naturalmente solo a seguito di revoca dell'autorizzazione, cui sarà stato dato corso o per l'applicazione della norma prevista in caso di mancato utilizzo del posteggio per il periodo di tempo più avanti indicato, o per decadenza della concessione od infine per cessazione dell'attività.

B) Per l'esercizio dell'attività due volte al mese

Per le distinte attività previste il primo venerdì ed il giorno 22 di ogni mese, sulle autorizzazioni che saranno ottenute per conversione d'ufficio da quelle attuali, l'assegnazione dei distinti posteggi, ovvero di quelli ricavati da Piazza degli Angeli fino a Via Consolazione, sarà effettuata secondo le scelte operate dagli attuali operatori, che, seguendo l'ordine attualmente occupato lungo il tratto medesimo, saranno all'uopo invitati a presentarsi al Comune; la mancata presentazione sarà considerata come accettazione del posteggio attualmente occupato.

Th

Per le autorizzazioni da utilizzare lungo il braccio di strada che da Piazza degli Angeli conduce al cimitero, fermo naturalmente il dispositivo della conversione d'ufficio delle attuali autorizzazioni in quelle previste dalle vigenti norme di legge, per l'indicazione e l'occupazione del posteggio numerato le relative scelte saranno fatte dagli attuali operatori, in progressione, secondo i relativi posteggi attualmente occupati a partire da Via Rimembranza fino a Piazza degli Angeli.

Infine, per l'ottenimento delle autorizzazioni nei distinti mercati specializzati, risultanti dalla differenza, rispettivamente, fra le 232 previste e quelle attuali e, le 23 previste e quelle attuali, nonché delle tre autorizzazioni stagionali per la somministrazione, il relativo rilascio sarà fatto a favore delle domande regolari prima pervenute al Comune a partire dalla data di emanazione del bando comunale, ugualmente curato dall'Amministrazione dopo l'apposizione del più volte citato visto di legittimità da parte dell'Autorità Tutoria; se le autorizzazioni disponibili dovessero risultare inferiori alle distinte istanze, esaurita la suddetta procedura, si provvederà sia per la formazione della gra-

P
74

torie, che per l'attingimento alle stesse nei casi di eventuale nuovo rila-
scio, secondo quanto per tali casi previsto alla precedente lettera A).

C) Per l'esercizio settimanale di vendita di soli generi alimentari,
di piantine ed utensili, di frutta secca e di piante e fiori

Considerati i posteggi attualmente utilizzati nelle distinte 4 (quat-
tro) aree, qui di seguito sono indicate le nuove autorizzazioni rila-
sciabili sia nelle suddette quattro aree che nella nuova (Piazza Del-
l'Ali) per la vendita di soli generi alimentari:

= P.zza Savarino: N.ro 2 (due) autorizzazioni, di cui 1 (una) per
la tabella I (per la vendita di dolci e/o bi-
scotti) ed 1 (una) per la tabella VI (per la
vendita di generi di ortofrutta);

= P.zza Ungheria: N.ro 1 (una) autorizzazione per la tabella I (per
la vendita di dolci e/o biscotti);

= P.zza Carducci: N.ro 3 (tre) autorizzazioni, di cui 1 (una) per la
tabella VI (per la vendita di generi di ortofrutta),
1 (una) per la tabella I (per la vendita di dol-
ciumi e/o biscotti), 1 (una) per la tabella I
(per la vendita di salumi e formaggi);

= P.le Gescal: N.ro 1 (una) autorizzazione per la tabella VI (per
la vendita di generi di ortofrutta);

P.zza Dell'Ali: N.ro 5 autorizzazioni di cui 1 (una) per la tabella
II (vendita di polli) per trasferimento da Piazza Sa-
varino, piu': 1 (una) per la tabella I (per la vendita
di dolci e/o biscotti), 1 (una) per la tabella VI (per
la vendita di generi di ortofrutta), 1 (una) per
la tabella VI (per la vendita di frutta secca), 1 (u-
na per la tabella I (per la vendita di salumi e/o
formaggi).

e
Th

Per il rilascio dell'autorizzazione per la tabella II da utilizzare in Piazza Dell'Ali per trasferimento da P.zza Savarino si procederà nel seguente modo: il Comune, con nota recapitata a mezzo Raccomandata A.R., comunicherà ai due interessati il giorno e l'ora in cui presso l'ufficio commercio, alla loro presenza, sarà effettuata la scelta dei posteggi in parola che sarà prioritariamente affidata a chi fra i due vanta da più lunga rispetto all'altro l'esercizio dell'attività settimanale di commercio su area pubblica nel Comune di Rosolini (la documentazione relativa è offerta tramite la presentazione delle ricevute di versamento della tassa di occupazione di suolo pubblico).

Medesima procedura sarà utilizzata per il rilascio delle distinte, previste autorizzazioni da utilizzare in Piazza Gescal ed in Piazza Carducci per la vendita dei beni di cui alla tabella II ai due soggetti che attualmente utilizzano le suddette piazze in modo alternativo.

Per il rilascio di tutte le altre autorizzazioni, sia immediatamente dopo l'entrata in vigore delle presenti norme e direttive, che, in seguito

per attingere alle graduatorie, si utilizzeranno le medesime procedure già indicate per le aree di cui alle precedenti lettere A) e B) sia per la formazione delle suddette graduatorie, quanto delle modalità di individuazione dei soggetti all'interno delle stesse cui rilasciare le eventuali autorizzazioni citate.

D) Per l'esercizio stagionale di vendita di caldarroste o di somministrazione dei beni di cui alle tabelle I e/o VII.
Per il rilascio di autorizzazioni temporanee.

A seguito dell'adozione delle presenti norme e direttive, gli interessati potranno presentare regolare domanda; le procedure per la formazione delle eventuali graduatorie e per il rilascio delle relative autorizzazioni sono quelle piu' volte citate nel presente articolo per tutti gli altri casi in cui sono differenti sia la frequenza nella vendita quanto le caratteristiche merceologiche dell'offerta.

Per l'ultima fattispecie prevista nel presente punto, quella del rilascio delle autorizzazioni temporanee, gli interessati dovranno presentare apposita domanda, a mezzo raccomandata, almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento delle attività collegate alle feste religiose locali, in tutti gli altri casi almeno 30 (trenta) giorni

Th

prima l'inizio dello svolgimento delle relative attività.

Il Comune, rispettivamente trenta giorni prima l'inizio dello svolgimento delle feste religiose e dieci giorni quello di tutte le altre fattispecie previste al precedente articolo 8, provvederà all'affissione all'albo comunale della graduatoria di coloro a favore dei quali potrà essere rilasciata l'autorizzazione, di quelli per i quali l'autorizzazione non potrà essere rilasciata (per insufficienza di posteggi e/o per domanda irregolare), di quelli per i quali l'autorizzazione è rilasciabile in maniera difforme da quanto richiesto con la specificazione di tutte le caratteristiche che potrà appunto avere l'autorizzazione stessa.

Infine, l'effettivo rilascio dell'autorizzazione sarà vincolato al preventivo pagamento degli importi previsti per l'attività in questione.

P

74

Richiamata la norma per la quale costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza della concessione medesima, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti, la revoca dell'autorizzazione ricorre sia nel caso appunto della suddetta decadenza, quanto in quello in cui, in relazione alle differenti modalità di esercizio dell'attività, si registri che l'operatore interessato, senza giustificato motivo:

a) nell'esercizio quotidiano dell'attività:

non abbia utilizzato il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare;

b) nell'esercizio dell'attività due volte al mese :

non abbia utilizzato il posteggio per un numero di volte superiore a sei per anno solare;

c) nell'esercizio settimanale dell'attività:

non abbia utilizzato il posteggio per un numero di volte superiore a tredici per anno solare;

q

74

d) nell'esercizio mensile dell'attività:

non abbia utilizzato il posteggio per un numero di volte superiore a tre per anno solare;

e) nell'esercizio stagionale dell'attività (vedi i casi di cui all'articolo 3 bis e 7 delle presenti norme e direttive):

non abbia utilizzato il posteggio per un numero di volte superiore a tre nel corso della stagione considerata.

Q

74

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

MESSERI SALVATORE

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOT. CANTO S.

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio comunale dal 12/07/1998
col n. 363 del registro di pubblicazione.

26.07.1998

IL MESSO COMUNALE

~~SECS~~ SCARSO GIORGIO

[Handwritten signature]

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3-12-1991 n. 44,

È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 12/07/1998 per 15 gg. consecutivi (art. 11, 1° comma);

È stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità al CO.RE.CO. ~~sezione provinciale di Siracusa~~
sezione centrale di Palermo
ai sensi dell'art. 4, 2° comma L.R. 2.3/97

è copia conforme all'originale

Rosolini, li 27 LUG. 1998



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

3600/5429
Unità Op.va

IL CO.RE.CO. SEZ. ~~PROV. LE SIRACUSA~~ CENTRALE PALERMO

nella seduta del 20-7-98

Letta ed esaminata la deliberazione in oggetto:

Visto l'art. 18 L.R. 3/12/91 n. 44:

DICHIARA

di non avere riscontrato in essa vizi di legittimità.

Siracusa.

1 to il Segretario

1 to il Presidente

IL DIRIGENTE SVR.
[Handwritten signature]

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12.07.98
al 26.07.98 a norma dell'art. 11 della L.R. 3-12-1991 n. 44 e che contro la stessa non furono presentati reclami

che la stessa è divenuta esecutiva il 22.07.98 per decorsi 10 gg. dalla pubblicazione.

per decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.

avendo comunicato il CO.RE.CO. di non aver riscontrato vizi di legittimità.



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]